



TERRE CEVICO – SOC. COOP. AGRICOLA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Data	Aggiornamenti del Documento
26/10/2015	Prima Edizione, adozione di Modello ex D.Lgs. 231/2001.
25/10/2016	Seconda Edizione, con aggiornamento del Modello ex D.Lgs. 231/2001 ai reati di autoriciclaggio e ambientali e con adozione di Codice Etico.
08/10/2018	Terza Edizione, con aggiornamento del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e di Codice Etico ai reati di sfruttamento del lavoro, razzismo e xenofobia e impiego di lavoratori stranieri irregolari.
04/03/2021	Quarta Edizione, con aggiornamento del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico ai reati tributari.
30/10/2023	Quinta Edizione, con aggiornamento del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico ai reati di contrabbando, frode nelle pubbliche forniture, indebito utilizzo strumenti di pagamento diversi da contante, delitti contro il patrimonio culturale e beni paesaggistici e whistleblowing.
26/11/2024	Prima edizione del nuovo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 e del Codice Etico a seguito di fusione per incorporazione e contestuale aggiornamento all'elenco dei reati presupposto.

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
1.1. PREMESSA	5
1.2. La responsabilità amministrativa degli Enti.....	5
1.3. Il procedimento di accertamento dell'illecito	9
1.4. Apparato sanzionatorio.....	10
1.5. Delitti tentati.....	10
1.6. L'esonero della responsabilità.....	11
1.7. Contenuto dei Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG)	11
1.8. Fonti del Modello	12
2. IL MODELLO	12
2.1. Principi ispiratori e finalità del Modello	12
2.2. Le Linee Guida di Confindustria.....	14
2.3. Approccio metodologico valutazione del rischio e gap analysis.....	15
FASE I: RACCOLTA E ANALISI DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE.....	21
FASE II: IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E CALCOLO DEL RISCHIO	21
FASE IV: GAP ANALYSIS	22
FASE V: DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI.....	23
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI TERRE CEVICO	23
3.1. TERRE CEVICO SOC. COOP. AGRICOLA.....	23
3.2. Destinatari del Modello	24
3.3. Individuazione delle aree a rischio di Terre Cevico	25
4. STRUTTURA ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO.....	26
5. LE DELEGHE ED I POTERI	27
5.1. Principi generali	27
5.2. Requisiti essenziali.....	28
6. SISTEMI DI GESTIONE, CERTIFICAZIONI E PROTOCOLLI INTERNI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA	29
7. CODICE ETICO	31
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	32
8.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	33
8.2. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	33
8.3. Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	35
8.3.1. Il disposto normativo	35
8.3.2. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	35
8.3.3. Regole di funzionamento	37
8.3.4. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali	37
8.3.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	38
9. I PROCESSI AZIENDALI	40

9.1. I processi aziendali analizzati.....	40
9.1.1. Processo commerciale.....	40
9.1.2. Processo di approvvigionamento/logistica	40
9.1.3. Processo produttivo e controlli da enti pubblici.....	41
9.1.4. Processo di gestione delle risorse umane	41
9.1.5. Processo amministrativo-contabile-fiscale.....	41
9.1.6. Processo di gestione salute e sicurezza sul lavoro.....	42
9.1.7. Processo di gestione ambientale	42
9.1.8. Processo gestione sistemi informativi e gestione trattamento dati.....	43
10. I REATI PRESUPPOSTO LEGATI AI PROCESSI DI TERRE CEVICO.	43
10.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale “A”).....	44
10.1.1. Definizione di p.a. e di soggetti incaricati di pubblico servizio	44
10.1.2. Tipologia di reati.....	47
10.1.3. PROCESSI A RISCHIO	53
10.2. I reati societari (Parte Speciale “B”).....	54
10.2.1. TIPOLOGIA DI REATI	54
10.2.2. PROCESSI A RISCHIO	62
10.3. I reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale “C”)	63
10.3.1. TIPOLOGIA DI REATI	63
10.3.2. PROCESSI A RISCHIO	65
10.4. I reati in tema di ricettazione e riciclaggio, nonché autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori (Parte Speciale “D”)	65
10.4.1. TIPOLOGIA DI REATI	65
10.4.2. PROCESSI A RISCHIO	70
10.5. I reati informatici e trattamento illecito di dati (Parte Speciale “E”)	71
10.5.1. TIPOLOGIA DI REATI	71
10.5.2. PROCESSI A RISCHIO	75
10.6. I reati contro l’industria e il commercio (Parte Speciale “F”).....	76
10.6.1. TIPOLOGIA DI REATI	76
10.6.2. PROCESSI A RISCHIO	76
10.7. I reati ambientali (Parte Speciale “G”).....	77
10.7.1. TIPOLOGIA DI REATI	77
10.7.2. PROCESSI A RISCHIO	81
10.8. Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare (Parte Speciale “H”).....	82
10.8.1. TIPOLOGIA DI REATI	82
10.8.2. PROCESSI A RISCHIO	87
10.9. I reati tributari e di contrabbando (Parte Speciale “I”).....	87
10.9.1. TIPOLOGIA DI REATI	87

10.9.2. PROCESSI A RISCHIO	94
10.10.I delitti di criminalità organizzata, i reati transnazionali e l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	95
10.10.1. TIPOLOGIA DI REATI	95
10.10.2. PROCESSI A RISCHIO	99
10.11.I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	99
10.11.1. TIPOLOGIA DI REATI	99
10.11.2. PROCESSI A RISCHIO	100
10.12.I reati di insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e market abuse (manipolazione del mercato)	100
10.12.1. TIPOLOGIA DI REATI	100
1.1.1. PROCESSI A RISCHIO	102
1.2. Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	103
1.2.1. TIPOLOGIA DI REATI	103
1.2.2. PROCESSI A RISCHIO	105
2. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....	106
2.1. Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti.....	107
2.2. Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori/professionisti .	107
3. SISTEMA DI WHISTLEBLOWING E PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL MODELLO	107
3.1. La norma sul whistleblowing e la procedura di applicazione in Terre Cevico	107
3.2. Finalità della procedura di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)..	109
3.3. Ambito di applicazione della procedura e soggetti coinvolti	110
3.4. Oggetto della segnalazione.....	110
3.5. Procedura di gestione delle segnalazioni.....	111
3.6. Esame e valutazione delle segnalazioni	113
3.7. Tutela del segnalante e del segnalato.....	114
3.7.1. TUTELA DEL SEGNALANTE.....	114
3.7.2. TUTELA DEL SEGNALATO	115
3.8. Segnalazioni vietate	116
3.9. Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali	116
4. SISTEMA DISCIPLINARE	117
4.1. Principi generali	117
4.2. Sanzioni applicabili ai dipendenti	118
4.3. Sanzioni applicabili a dirigenti, amministratori, collaboratori esterni e professionisti	119

1. INTRODUZIONE

1.1. *PREMESSA*

Il presente documento, integrato dai documenti di seguito richiamati, costituisce il Modello di organizzazione gestione e controllo, di seguito anche MOG, predisposto da TERRE CEVICO Soc. Coop Agricola ai sensi degli artt. 6 e ss. del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il MOG nella presente revisione è stato organizzato, per consentirne una più rapida ed efficace fruibilità, in due documenti separati: MOG Parte generale e MOG Parte speciale. La predisposizione del MOG (Parte generale + Parte speciale) si colloca nell'ambito della debita ed opportuna azione preventiva, volta ad attuare le condizioni necessarie al fine di escludere l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto citato, in sintonia con i principi di legalità e correttezza cui TERRE CEVICO si ispira nel suo agire. Il presente Modello di organizzazione e gestione si inserisce nel contesto del generale sistema dei controlli interni predisposto da TERRE CEVICO ed è volto a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative, l'affidabilità delle informazioni e la conformità a leggi e regolamenti (esterni ed interni).

1.2. *La responsabilità amministrativa degli Enti*

Il presente modello è stato realizzato in attuazione del D.Lgs. 231/2001, che introduce, in adempimento ad alcune convenzioni internazionali, *la responsabilità amministrativa a carico degli enti* per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi. Il D.Lgs. 231/2001 (di seguito denominato il "Decreto") è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art 11 della Legge 29 settembre 2000 n 300 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001. Il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, introduce la responsabilità amministrativa degli Enti che si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono stati individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti

pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo quanto previsto poi dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati ("reati presupposto"), indicati dal Legislatore nel "decreto" e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti "subordinati").

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente *resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.*

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, *in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto*, nonché una differente previsione dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore. Mentre nel caso in cui il reato sia commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza, "l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell'Ente è stata progressivamente estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato.

Le categorie di reati presupposto (elencazione analitica presente nell'allegato 2 al presente Modello) ad oggi previste dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. 112/2024]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25–octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25–octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]
16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25–octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25–novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]
18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25–decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].
19. Reati ambientali (Art. 25–undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]
20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25–duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]
21. Razzismo e xenofobia (Art. 25–terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25–quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
23. Reati Tributari (Art. 25–quinesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
24. Contrabbando (Art. 25–sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25–septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]
26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25–duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

Con riferimento all'aggiornamento dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., vanno considerate inoltre le novità introdotte dal D.Lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore in data 6 aprile, contenente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». Il D.Lgs. 21/2018 afferma la centralità del Codice penale, frenando il proliferare di interventi legislativi cosiddetti "sparsi".

La responsabilità dell'Ente si fonda, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

1.3. Il procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo derivante da reato da parte dell'Ente viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- ❖ *la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;*
- ❖ *l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo Apicale o Subordinato;*
- ❖ *il sindacato di idoneità sui Modelli adottati.*
- ❖ *Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello 231 a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, ossia prima della commissione del fatto illecito, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.*

1.4. Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231 /2001 a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzioni amministrative pecuniarie applicate per quote. La sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune;
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) che possono consistere in:
 - ❖ *interdizione dall’esercizio dell’attività;*
 - ❖ *sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;*
 - ❖ *divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;*
 - ❖ *esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;*
 - ❖ *divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: l’ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti.

- *confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare). Ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato.*
- *pubblicazione della sentenza (solo in caso di applicazione all’Ente di una sanzione interdittiva).*

1.5. Delitti tentati

L’Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei reati presupposto previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.6. L'esonero della responsabilità

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- l'organo dirigente **ha adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- **il compito di vigilare sul funzionamento**, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone fisiche hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

1.7. Contenuto dei Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG)

L'adozione del modello organizzativo rappresenta, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- ❖ *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;*
- ❖ *predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;*
- ❖ *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;*

- ❖ *prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;*
- ❖ *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.*

L'organo che ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello organizzativo, cioè l'**Organismo di Vigilanza (OdV)**, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

1.8. Fonti del Modello

Per espressa previsione legislativa (art.6 comma 3 del D.Lgs.231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione la Società Terre Cevico –ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e delle linee guida predisposte da Confindustria, ultimo aggiornamento.

2. IL MODELLO

2.1. Principi ispiratori e finalità del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Terre Cevico di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica aziendale di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Tale politica trova esplicitazione anche nell'adozione del bilancio di sostenibilità di Terre Cevico Soc. Coop. Agricola: Il percorso di rendicontazione volontaria, iniziato nel 2018 seguendo l'impulso fornito dagli obiettivi dell'Onu in termini di sostenibilità, si è sviluppato nel percorso di rendicontazione che segue le metodologie ed i principi previsti dai GRI Sustainability Reporting Standards.

Attraverso l'adozione del Modello il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- ❖ *di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, comportamenti corretti e rispettosi della legge e delle regole aziendali;*
- ❖ *attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile il rischio di commissione di reato e conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;*
- ❖ *attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;*
- ❖ *rispondere alle aspettative di tutti i portatori di interesse (c.d. "stakeholders");*
- ❖ *fornire un'adeguata informazione ai destinatari in merito alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;*
- ❖ *evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;*
- ❖ *evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo sulla stessa funzione e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;*
- ❖ *prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;*
- ❖ *garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;*
- ❖ *assicurare verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;*
- ❖ *garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;*
- ❖ *dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.*

Il presente Modello è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Terre Cevico con apposita delibera.

2.2. Le Linee Guida di Confindustria

Le Linee Guida di Confindustria, come da ultimo aggiornamento, costituiscono il punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello. I passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio, evidenziati nelle suddette Linee Guida di Confindustria, possono essere schematizzati nei seguenti punti fondamentali:

- inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione dei reati presupposto;
- eventi pregiudizievoli previsti dal DLgs 231/01 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio");
- analisi dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'ente, attraverso la "mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti";
- valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi, al fine di prevenire la commissione dei reati ex DLgs 231/01 attraverso la descrizione documentata del sistema di controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

Le componenti (cd. "protocolli") più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria con riferimento ai reati dolosi sono:

- Codice Etico e principi di comportamento con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali), le componenti più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria sono:

- Codice Etico e principi di comportamento con riferimento ai reati considerati;
- struttura organizzativa;

-
- formazione e addestramento;
 - comunicazione e coinvolgimento;
 - gestione operativa;
 - sistema di monitoraggio della sicurezza e delle attività collegate alla prevenzione dei reati ambientali.

Le componenti del sistema di controllo devono integrarsi organicamente in un'architettura che rispetti alcuni principi fondamentali:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione/transazione/azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (cd. Separazione delle funzioni), in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere destinatario di poteri illimitati, attraverso la chiara definizione e diffusione dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate;
- documentazione dei controlli, anche di supervisione.

Il sistema di controllo deve altresì prevedere l'adozione dei principi etici di comportamento generali e specifici relativamente alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231.

Un adeguato sistema sanzionatorio deve essere definito in relazione alla violazione dei principi etico-comportamentali e più in generale dei protocolli definiti dall'azienda.

2.3. Approccio metodologico valutazione del rischio e gap analysis

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono, al riguardo, l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato, quindi, in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

L'approccio metodologico applicato si configura in linea con il c.d. "risk management" le cui fasi di articolazione sono:

- a) **mappatura delle aree a rischio di reato**, ossia individuazione delle aree o settori e delle modalità attraverso le quali possono verificarsi eventi sfavorevoli in grado di pregiudicare gli obiettivi aziendali nonché quelli indicati nel D.Lgs. n. 231/2001;
- b) **individuazione del sistema di controllo** più idoneo per ricondurre ad un livello accettabile i rischi identificati, attraverso la definizione di procedure di programmazione dell'attività aziendale (protocolli decisionali e di gestione delle risorse finanziarie).

Per descrivere l'approccio metodologico, occorre preliminarmente definire i concetti **di rischio aziendale e di rischio accettabile**. Con il primo termine vuole intendersi l'esistenza della possibilità del verificarsi di eventi sfavorevoli rispetto al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Lo stesso concetto di **rischio aziendale** risulta caratterizzato da due elementi fondamentali sui quali sarà necessario intervenire in un'ottica di riduzione del rischio, ossia la probabilità del verificarsi dell'evento (ovvero che si attuino le condotte criminose indicate nel citato d.lgs. n. 231/2001) e l'impatto dell'evento sulla realtà aziendale (ovvero l'impatto che le sanzioni di cui al decreto citato possono avere sull'azienda). Per poter realizzare una mappatura delle aree di rischio dovrà procedersi alla quantificazione in termini numerici della percentuale di rischio attribuibile a ciascun settore tenendo conto nell'analisi anche dell'esistenza di eventuali procedure di controllo già in atto. Con il termine **rischio accettabile** si *intende concettualmente indicare una situazione nella quale eventuali controlli aggiuntivi verrebbero a costare maggiormente della risorsa da proteggere*. Nel contesto qui considerato, tuttavia, la logica economica non può essere utilizzata in via esclusiva ma deve essere temperata dalla attività di determinazione di una soglia che sia effettivamente idonea a poter ricoprire il ruolo di limite, non solo quantitativo, ma anche qualitativo, dei controlli necessari per la prevenzione dei reati. All'interno del contesto aziendale e del dettato normativo su citato l'accettabilità di un sistema di controllo preventivo è rappresentato dal fatto che lo stesso deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. *Infatti, non può ritenersi esistente alcun modo per eliminare totalmente il rischio, esso può solo essere gestito in maniera tale da non compromettere l'operatività aziendale attraverso la determinazione di un livello di rischio considerato "accettabile"*

da mantenere come tale attraverso azioni mirate di risk management. Le attività di individuazione, misurazione e classificazione dei rischi sono strettamente correlate con il processo di pianificazione degli obiettivi strategici ed operativi.

L'identificazione e l'analisi dei rischi consiste in un processo continuo. Il livello di rischio infatti può crescere in presenza di cambiamenti sia interni che esterni incidenti sul contesto nel quale l'azienda opera e sulle sue modalità di gestione ed organizzazione.

Per costruire un Modello organizzativo dunque è fondamentale procedimentalizzare le attività aziendali nelle quali vi è la possibilità di commissione di reati.

Partendo dall'approccio metodologico sopra illustrato, per la realizzazione del Modello di Organizzazione e Gestione è stata condotta la valutazione del rischio da ("risk assessment"), sulla base dei due elementi fondamentali sopra citati, ossia la **probabilità** del verificarsi dell'evento (ovvero che si attuino le condotte criminose indicate nel citato d.lgs. n. 231/2001) e l'**impatto** dell'evento sulla realtà aziendale (ovvero l'impatto che le sanzioni di cui al decreto citato possono avere sull'azienda).

La **probabilità** viene determinata sulla base dei seguenti presupposti riferiti all'ambito aziendale oggetto di valutazione:

- **rilevanza dell'attività**, determinata dall'importanza di quell'attività rispetto alla continuità aziendale (ad. es. partecipazione a bandi di gara per l'acquisizione di commesse presso enti pubblici che rappresentano una percentuale significativa del fatturato realizzato dall'impresa);
- **frequenza di accadimento**, individuabile nel livello di continuità di svolgimento di quell'attività aziendale analizzata che può comportare il rischio da reato ex D.Lgs. 231/2001.

L'**impatto** è misurato dalla gravità delle sanzioni applicabili previste dal D.Lgs. 231/2001 in relazione al reato oggetto di valutazione del rischio.

Alle due componenti suddette, su cui si fonda la valutazione del rischio da reato, sono attribuiti punteggi che quantificano il livello di presenza minore o maggiore in relazione a criteri convenzionali che ne determinano il valore individuato. In tal senso, si è individuata una matrice in cui sono sintetizzati i valori fondanti la valutazione del rischio.

La matrice contiene, in riferimento a Probabilità ed Impatto una scala di valori da 1 a 5, che identificano un punteggio corrispondente ad i seguenti risultati: basso, sufficiente, medio, alto e molto alto. La sintesi dei due punteggi applicati determina la scala di rischio, corrispondete a rischio basso (area verde), rischio medio (area gialla) e rischio alto (area rossa).

In tal modo, per ogni attività sensibile, viene determinato prima il **rischio potenziale** al quale vengono applicate, come fattori di “depotenziamento” del rischio, le misure di controllo in essere nell’ambito aziendale considerato, atte alla sua riduzione fino alla determinazione del rischio residuo. Il raggiungimento della soglia di rischio accettabile determina la maggiore o minore efficacia del Modello Organizzativo che sintetizza tali elementi di controllo individuati.

Ai due indicatori che determinano la probabilità viene attribuito un peso equivalente a giustificare l’importanza di entrambe le componenti nella determinazione della probabilità dell’evento reato.

Per l’impatto il giudizio di gravità da basso a molto alto viene modulato sulla base delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dalla norma, raggruppate in relazione rispettivamente alle quote ed al tempo legato alle misure interdittive massime applicabili per ogni tipologia di reati.

<i>Scala</i>	<i>impatto</i>	<i>sanzione interdittiva</i>	<i>sanzione pecuniaria</i>
5	<i>Molto alto</i>	48/84	1000
4	<i>alto</i>	24	800
3	<i>medio</i>	12	600
2	<i>sufficiente</i>	6	500
1	<i>basso</i>		200

Matrice di Valutazione del rischio (Pxl)

	Probabilità (scala da 1 a 5)				
	5	10	15	20	25
Impatto (scala da 1 a 5)	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto
	4 Medio	8 Medio	12 Medio	16 Alto	20 Alto
	3 Basso	6 Medio	9 Medio	12 Medio	15 Alto
	2 Basso	4 Medio	6 Medio	8 Medio	10 Medio
	1 Basso	2 Basso	3 Basso	4 Medio	5 Medio

La classificazione in fasce di gravità del rischio permette di individuare congruentemente le aree ed i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio.

Dovranno essere implementate azioni di miglioramento in relazione alle attività aziendali per cui il risultato di rischio sia medio o alto con un diverso ordine di urgenza, mentre potrà considerarsi accettabile il rischio ricadente in fascia verde.

Nell'ambito del **Sistema di controllo** applicato in azienda, sono stati identificati gli elementi di riduzione del rischio calcolato sulla base dell'approccio metodologico sopra illustrato. Gli **elementi di controllo** individuati per l'implementazione del Modello di Organizzazione e Controllo di Terre Cevico, sono di seguito sintetizzati:

MISURE DI CONTROLLO A RIDUZIONE DEL RISCHIO	% di riduzione del rischio
processi di condivisione delle decisioni e segregazione dei compiti.	-30%
tracciabilità delle decisioni assunte e/o controlli interni attuati	+10%
applicazione di procedura formalizzata nella gestione dell'attività	+20%
delega/procura formalizzata	+20%

Una volta strutturato il metodo di pesatura per la valutazione del rischio, in sostanza si è proceduto ad effettuare un'analisi quantitativa legata ai controlli aziendali attualmente esistenti nell'ambito dei processi della Società.

Di seguito una breve illustrazione delle misure di controllo identificate in tabella.

- **processi di condivisione delle decisioni e segregazione dei compiti.** La segregazione dei compiti e dei poteri in ambito aziendale è uno strumento finalizzato al coinvolgimento di soggetti con diversi poteri decisionali, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dal controllo e dalla verifica di altri soggetti. La segregazione dei compiti ha valenza diversa (autorizzativa, esecutiva, di controllo/monitoraggio) ed è un buon indice del sistema interno preventivo, salva la collusione tra i soggetti stessi, nella commissione dei reati;
- **tracciabilità delle decisioni assunte.** Il sistema di controllo richiede che tutte le attività (ed i relativi controlli) sia tracciati e verificabili ex post, ove possibile, anche tramite l'utilizzo di adeguati supporti documentali/informatici e la documentazione prodotta deve essere archiviata in modo adeguato;
- **applicazione di procedura formalizzata nella gestione dell'attività.** La presenza di un sistema interno di procedure che consente di chiarire le modalità operative e le relative responsabilità, nell'ottica del chi fa che cosa e come. Questo aspetto può essere considerato un tassello chiave sul quale poi implementare il sistema di controllo con l'adozione del MOG 231;
- **delega/procura formalizzate.** Tale aspetto è un buon indice, oltre che di chiarezza organizzativa, anche di esistenza di sistemi di deleghe dal vertice

aziendale verso il basso e quindi di decentramento decisionale e diffusione delle responsabilità.

Questo percorso si sostanzia nella realizzazione della fase di Gap Analysis, che consente di identificare la valutazione dei controlli esistenti ed il loro impatto sul rischio, in quanto un buon sistema di controllo, evidentemente, interviene per mitigare ed abbattere il livello di rischio potenziale.

FASE I: RACCOLTA E ANALISI DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE

Innanzitutto, si è proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile presso Terre Cevico relativa a:

- organigramma;
- statuto;
- regolamenti;
- manuale qualità aziendale;
- procedure in essere
- mansionari aziendali;
- deleghe e procure.

Tali documenti sono stati esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di Terre Cevico, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, oltre a favorire una prima identificazione delle misure di controllo in essere.

FASE II: IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E CALCOLO DEL RISCHIO

Si è proceduto all'individuazione ed analisi dei processi di Terre Cevico e delle attività connesse, al fine verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Di seguito i principali step operativi legati all'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (art. 6, c. 2, lett. a) (risk assessment):

1. mappatura aree aziendali a rischio: analisi della realtà aziendale (attraverso lo studio della struttura organizzativa, delle procedure esistenti, dei processi interni e della documentazione di supporto), tale da individuare le aree maggiormente sensibili al verificarsi di reati. All'interno di ciascuna area verranno così individuate le funzioni

(o processi o attività a seconda dell'approccio utilizzato), nonché i soggetti interessati all'attività di monitoraggio;

2. **analisi delle possibili modalità attuative dei reati:** identificazione dei rischi potenziali fondata sulla possibile modalità di concretizzazione dei reati all'interno dell'attività aziendale. Una volta compiuta tale analisi potrà procedersi ad una valutazione delle misure preventive di sicurezza esistenti;

3. **attribuzione del livello di rischio:** una volta individuati i rischi potenziali e le possibili modalità attuative degli stessi deve essere attribuito a ciascuno un determinato livello di rischio. *A tal fine si dovrà tenere conto della loro probabilità di accadimento e del loro impatto in termini di conseguenze sull'azienda, come specificato al punto 2.3 del presente documento "approccio metodologico".*

4. **classificazione delle attività in base al rischio potenziale:** dopo aver attribuito a ciascun fattore di rischio un determinato peso, potrà procedersi all'individuazione degli ambiti che, essendo caratterizzati dalla presenza di rischi più "elevati", necessitano di una priorità di intervento.



FASE IV: GAP ANALISYS

La situazione di rischio e dei relativi presidi di controllo, riportata nelle schede del risk assesment, sono stati confrontati con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001, al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto, quindi, a valutare congiuntamente al soggetto responsabile del processo a rischio non sufficientemente presidiato, *gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio*, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

FASE V: DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

In ogni ambito aziendale, oggetto di valutazione, in cui sia emersa un'ipotesi di rischio, a seguito della verifica dell'efficacia preventiva dei protocolli esistenti, ove necessario, *si è identificata la necessità di implementare e/o di adeguare il Sistema di Controlli Interni (protocolli)*, per prevenire la commissione dei reati. La individuazione dei protocolli o la determinazione degli adeguamenti necessari, viene definita in base al contenuto che il soggetto avente la responsabilità operativa dell'area, ha concorso ad illustrare come il più idoneo a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, in modo da risalire alla motivazione che ha guidato la scelta.

Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono garantire ed ispirarsi agli elementi cardine del sistema di controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione, in modo da costituire un valido strumento per prevenire la commissione di reati. Pertanto, si è stabilito di definire prassi/comportamenti idonee a consentire alla Società di contrastare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

Ciascuno di siffatti protocolli di decisione è formalmente recepito dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI TERRE CEVICO

3.1. TERRE CEVICO SOC. COOP. AGRICOLA

Settore di riferimento ed attività di Terre Cevico

Terre Cevico è una cooperativa agricola che opera nel settore vitivinicolo. In particolare, svolgendo attività di sviluppo, lavorazione, confezionamento, imbottigliamento e commercializzazione di vini.

La Società trova la sua origine, dal 1963 da un gruppo di Cantine Sociali e Cooperative Braccianti, e oggi rappresenta un insieme di oltre 4.500 agricoltori che operano su circa 5.500 ettari di vigneto, per una produzione complessiva che supera 1.200.000 quintali di uve, raccolte in tutte le aree più vocate della Romagna.

Dal punto di vista commerciale, i vini di Terre Cevico sono collocati in tutto il territorio nazionale, presso i principali punti di vendita delle moderne strutture distributive nonché nei negozi tradizionali e vengono inoltre commercializzati all'estero, anche al di fuori del mercato europeo.

La Società ha sviluppato nel corso del 2024 un processo di riorganizzazione strategica e di riassetto societario, approvato in Assemblea Straordinaria a fine 2023, che ha portato la Cooperativa di primo grado, ad internalizzare tutta la filiera produttiva, che viene gestita secondo i principi del rapporto mutualistico, in partecipazione attiva dei soci viticoltori, con reciprocità e responsabilità degli stessi. Gli obiettivi di maggiore sostenibilità economica, ambientale e sociale hanno caratterizzato la costruzione del nuovo assetto statutario del gruppo. Oggi Terre Cevico è un'organizzazione sostenibile che ha l'ambizione di rafforzare la Cooperativa in un percorso di miglioramento continuo. In quest'ottica Terre Cevico Soc. Coop. Agricola, a partire dall'esercizio chiuso nel 2018 ha iniziato il proprio percorso di rendicontazione, che l'ha portata oggi ad applicare le metodologie e i principi previsti dai GRI Sustainability Reporting Standards.

L'attività si sviluppa in ambito agricolo in relazione all'attività delle cantine di trasformazione delle uve ricevute dai produttori che le conferiscono ed in ambito industriale in relazione agli stabilimenti di Lugo e Forlì, che realizzano la fase produttiva di gestione del vino sfuso e confezionato destinato al mercato.

La filiera vitivinicola ora comprende:

- Le cantine di Vinificazione (Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano, Massa Lombarda, Voltana, Filetto e Sant'Alberto);
- Le cantine di Confezionamento e di Commercializzazione vini sfusi (Forlì e Lugo);
- Gli stabilimenti di confezionamento (Forlì e Lugo);

3.2. Destinatari del Modello

Si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere i piani di azione, dirigere l'attività e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;

- il Presidente, l'Amministratore Delegato, i Responsabili delle Aree e i Dirigenti, nel dare concretezza sia alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti finanziari o di qualsiasi natura con la Società.

3.3. Individuazione delle aree a rischio di Terre Cevico

L'applicazione del percorso metodologico illustrato nel paragrafo 2.3 ha permesso l'individuazione delle aree aziendali nell'ambito delle quali potrebbe, astrattamente, essere commesso uno dei reati presupposto, nonché quelle che potrebbero essere strumentali alla commissione di tali illeciti, rendendo possibile o agevolando il perfezionamento del reato presupposto (aree a rischio reato), e le relative attività sensibili (ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto).

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono state identificate e condivise mediante interviste condotte da parte di professionisti con competenze specifiche nell'ambito/processo aziendale analizzato con i responsabili/referenti del processo/area aziendale interessati (organi direttivi, dirigenti, responsabili di area e di servizio, responsabili di ufficio, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, responsabile informatico, ecc.), condividendo con il responsabile di ciascun processo la valutazione relativa alla frequenza ed alla probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell'esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato.

Le attività a rischio di commissione reato sono state individuate e valutate nell'ambito dei seguenti processi di Terre Cevico:

- gestione processo commerciale;
- gestione processo di approvvigionamento e logistica ;
- gestione attività produttiva e controlli da enti pubblici;
- gestione delle risorse umane;
- gestione sicurezza sul lavoro

- gestione ambientale;
- gestione processo amministrativo-contabile-fiscale;
- gestione sistemi informativi;

Il dettaglio delle attività analizzate all'interno delle singole aree, in relazione alle tipologie di illeciti pertinenti, è riportato nei paragrafi dedicati ai reati.

I risultati degli incontri sono stati documentati con sintetiche schede descrittive condivise con i referenti della Società.

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili delle attività sensibili, si è richiesto di illustrare le prassi operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità, in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in ciascuna area aziendale considerata.

Il risultato dell'attività è stato documentato nelle schede descrittive sopra menzionate.

4. STRUTTURA ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione e Gestione di Terre Cevico, si compone di una Parte Generale, che contiene i principi e le regole generali del Modello, e di una Parte Speciale, strutturata in tante sezioni quanti sono i reati ritenuti come riferibili, in termini di rischio valutato alla realtà di Terre Cevico, in funzione della sua struttura organizzativa e dell'attività svolta.

In particolare, la Parte Generale descrive il quadro normativo, le fonti ed i principi ispiratori del Modello; le motivazioni legate all'adozione del modello, obiettivi e finalità della Cooperativa; approccio metodologico alla valutazione dei rischi; mappa delle attività sensibili; struttura ed elementi costitutivi del modello; i reati presupposto interessati dalle attività sensibili della Società. Nella Parte Generale *propedeutica alla Parte speciale* del modello, vengono richiamati i principi etici e le regole di condotta per i destinatari del Modello riassunti nel Codice Etico della Società; la struttura e la composizione dell'Organismo di Vigilanza, i poteri e le funzioni a esso attribuite, il sistema di segnalazione delle violazioni di norme europee e nazionali e del Modello 231; il sistema disciplinare previsto per le violazioni del Modello; gli obblighi di comunicazione e la diffusione dello stesso, sia verso l'esterno che internamente, e la formazione del personale in quest'ambito. Per una maggiore fruibilità del Modello da parte dei destinatari, sono inoltre tracciati nella Parte Generale *gli elementi della parte speciale introduttivi alle fattispecie di reato*, tra questi, una elencazione delle tipologie

di reati presupposto pertinenti all'attività dell'azienda, l'individuazione delle principali aree di rischio tipiche del reato e delle principali prassi di prevenzione.

La Parte Speciale del Modello contiene, oltre a una descrizione delle fattispecie di reato previste dal Decreto inerenti alle aree a rischio individuate per la Cooperativa, la descrizione delle attività sensibili e la individuazione dei principi generali di comportamento e dei protocolli specifici atti a garantire il Sistema di Controllo e miranti a prevenire la commissione dei reati presupposto individuati.

Il Modello si completa con gli allegati che ne costituiscono parte integrante:

a) Allegati alla Parte Generale:

- Allegato 1: Decreto Legislativo 231/2001;
- Allegato 2: Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Allegato 3: Elenco deleghe e procure.
- Allegato 4: Codice Etico.

b) Allegati alla Parte Speciale

- Allegato 1: Documento di Valutazione del rischio
- Allegato 2: Organigramma aziendale
- Allegato 3: Procedura di segnalazione delle violazioni

5. LE DELEGHE ED I POTERI

5.1. Principi generali

Il sistema di deleghe e procure è strutturato sulla base delle prescrizioni di legge e delle Linee Guida per la costruzione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, dettate da Confindustria.

Le Linee Guida di Confindustria individuano nel Consiglio di Amministrazione della Società l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma; dall'altro, impongono che tali poteri siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Esse, inoltre, prescrivono l'obbligo per le società di istituire un flusso informativo istituzionalizzato, nei confronti di tutti gli enti o soggetti aziendali a qualsiasi titolo interessati, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi

cambiamenti. I poteri così conferiti devono quindi essere periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

5.2. Requisiti essenziali

Le deleghe e le procure devono essere regolarmente formalizzate attraverso le modalità previste da legge. Esse devono inoltre essere registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese ai fine di garantire adeguata pubblicità e opponibilità a terzi.

Ogni atto di delega o conferimento di poteri di firma contempla le seguenti indicazioni:

- *soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;*
- *soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;*
- *oggetto, costituito nella elencazione delle tipologie di attività e di atti per le quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;*
- *limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.*

Le deleghe e le procure vanno pubblicizzate internamente con opportune modalità di comunicazione. Esse sono adeguatamente raccolte, organizzate e poste a disposizione di soggetti aziendali e di terzi interessati.

Inoltre, il sistema di deleghe e poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale della Società.

Devono essere previsti, quindi, singoli aggiornamenti, immediatamente conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema in essere.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto, con particolare riferimento all'articolo 37;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione in cui vengono conferite deleghe di potere.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative di Terre Cevico, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello, e si attengono a quanto previsto dalle procure formali attribuite nella Società.

*L'elenco delle deleghe e delle procure conferite in Terre Cevico è allegato al presente documento "Parte Generale - Allegato 3", il cui contenuto è coerente con la modifica sostanziale avvenuta a seguito della ridefinizione dell'assetto di **Corporate governance della Cooperativa** e dell'approvazione del **nuovo organigramma**, avvenuti nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione del 17/01/2024.*

6. SISTEMI DI GESTIONE, CERTIFICAZIONI E PROTOCOLLI INTERNI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Terre Cevico ha implementato dal 2018 il sistema di gestione della qualità oggi ISO 9001:2015, nell'ambito di un più ampio percorso di perseguimento delle politiche e procedure proprie di un sistema di gestione integrato. Le certificazioni di Terre Cevico, mediante il rispetto dei requisiti volontari previsti da ciascuna norma, intendono assicurare al consumatore la più alta qualità del prodotto e il rispetto della sicurezza alimentare, per ciascuno dei processi produttivi gestiti dall'azienda. La matrice organizzativa, culturale e sociale della Cooperativa, ha determinato, nel corso del tempo, la capacità di prevedere la necessità di soddisfacimento di attese del cliente e la comprensione circa l'emergere di tematiche etiche ed ambientali capaci di determinare l'orientamento dei consumatori verso la sostenibilità dei prodotti e di tutta la filiera che sottende alla produzione di vini. Questo ha permesso a Terre Cevico di strutturare ed organizzare un sistema di gestione che, per mezzo di norme interne e tramite il mantenimento di tutte le necessarie informazioni, garantisce la maggiore qualità e sicurezza alimentare possibile per il cliente, assicurando inoltre la totale tracciabilità del vino lavorato, confezionato e commercializzato.

Il management di Terre Cevico ha adottato e perfezionato, nel corso del tempo, in collaborazione con gli uffici aziendali di riferimento, politiche di indirizzo e norme interne relative alla gestione degli aspetti ritenuti più significativi in ambito etico, ambientale, energetico, di salute e sicurezza sul lavoro, di qualità e sicurezza alimentare. Tali norme sono sottoposte a costante revisione e vengono aggiornate almeno una volta all'anno per mantenerle allineate alle variazioni apportate da nuove

normative, modifiche tecniche di processo e di lavorazione e adeguamenti di tipo ambientale ed energetico, ecc.

L'ottica di organizzazione dei processi della Cooperativa in ambito "certificazioni, mira al miglioramento continuo ed alla verifica delle prestazioni.

Tutte le attività di certificazione legate ai sistemi di gestione aziendali sono sottoposte a riesami periodici da parte della direzione aziendale, al fine di mantenere una elevata attenzione rispetto a questi basilari aspetti tecnici ed operativi.

I protocolli e le procedure previsti dai Sistemi di Gestione implementati dall'Ente, per le parti di riferimento, costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione della Cooperativa, così come gli obiettivi tracciati nella politica per la qualità e la sicurezza alimentare e la politica ambientale della Società.

In questo percorso si innesca l'adozione del bilancio di sostenibilità di Terre Cevico Soc. Coop. Agricola, come percorso di rendicontazione volontaria, seguendo le metodologie ed i principi previsti dai GRI Sustainability Reporting Standards, dimostrando negli anni una sempre maggiore attenzione al miglioramento continuo.

Terre Cevico, persegue ed applica procedure standard di sostenibilità alimentare riconosciute, al fine di garantire, secondo la logica del miglioramento continuo, la sostenibilità della filiera vino e si basa sull'adozione di buone pratiche e sulla verifica di indicatori economici, ambientali e sociali integrati tra loro. Tra questi, sono presenti indicatori specifici e misurabili quali carbon footprint, water footprint e biodiversità. A tutela del consumatore, la norma impone la certificazione di parte terza ed il "*rilascio*" di un marchio collettivo che permette di comunicare fino al consumatore finale ed in ambito di mercato.

Terre Cevico, consapevole della rilevanza delle tematiche di carattere etico e sociale che appartengono di fatto e di diritto al patrimonio culturale del mondo cooperativo, ha adottato *standard riconosciuti legati all'etica ed alla responsabilità sociale per l'azienda e la catena di approvvigionamento*, con particolare riferimento al rispetto dei diritti dei lavoratori e con l'adozione di specifiche azioni contro i rischi di sfruttamento del lavoro e la discriminazione delle persone. A tal fine la Società è soggetta ad attività di audit annuale.

Quali prossimi obiettivi di certificazione l'azienda considera di sviluppare ed implementare la certificazione ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale) e la certificazione ISO 45001 (Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro).

La Cooperativa richiede al proprio personale il rispetto delle regole comportamentali così come individuate nella "NORMA INTERNA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA". In tal senso sono individuate **policy aziendali**

e **regole interne** che devono essere rispettate soprattutto dal personale collegato alle funzioni dirigenziali, commerciali, di gestione acquisti e di carattere amministrativo della Società, al fine di prevenire qualsiasi forma di corruzione che possa avvenire all'interno o all'esterno dell'azienda. Si rimanda alla suddetta Norma interna (**Procedura PCET ultima revisione**), come parte integrante del Modello 231, per un dettaglio dei comportamenti richiesti dalla Società al fine della prevenzione della corruzione e per la tutela della trasparenza.

7. CODICE ETICO

Il Codice Etico di Terre Cevico sancisce i valori di riferimento e le norme di comportamento che regolano i rapporti con i consumatori, i lavoratori e i fornitori e che, più in generale, indirizzano e vincolano i comportamenti verso tutti gli interlocutori aziendali. Tra questi in particolare: rispetto delle leggi e regolamenti, onestà, trasparenza, riservatezza, concorrenza leale, integrità, correttezza nei rapporti con i dipendenti, tutela della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

Il Codice Etico rappresenta un documento ufficiale della Società e contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, mercato finanziario, ecc.) e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Dunque il Codice Etico, raccoglie i principi etici e le regole comportamentali cui sono tenuti a conformarsi tutti coloro che operano, dall'interno e dall'esterno, nell'ambito delle attività della Società (dirigenti, lavoratori, collaboratori, fornitori e partner commerciali), per garantire una prospettiva gestionale responsabile e un metodo di lavoro corretto e rispettoso degli interessi degli stakeholder.

Terre Cevico, considerando il settore nel quale opera, ed in particolare i contatti che intrattiene con la Pubblica Amministrazione, ha ritenuto opportuno adottare, sia al suo interno sia nei rapporti con i terzi, un insieme di regole comportamentali che riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere, a tutti i livelli aziendali, una solida integrità etica ed una forte sensibilità alle leggi ed alle regole comportamentali.

I destinatari hanno, pertanto, l'obbligo di conoscerne le norme, di astenersi da comportamenti ad esse contrari, con la possibilità di segnalare eventuali violazioni da parte di amministratori, soci, dipendenti, collaboratori o terzi.

L'osservanza delle disposizioni del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori della Cooperativa.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, il Codice Etico deve prevedere:

- principi etici generali di riferimento;
- le norme di comportamento da tenere;
- le modalità di attuazione di quanto previsto dallo stesso, compreso, anche, un'efficace sistema sanzionatorio in relazione alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

L'Ente inoltre ha il compito di effettuare un adeguato programma di informazione/formazione sui contenuti del Codice Etico, in modo da sensibilizzare i destinatari rispetto alle problematiche relative allo stesso. In tal senso, è preferibile una formazione più approfondita per le figure apicali e per le figure che operano nelle aree considerate maggiormente a rischio.

Il Codice Etico è parte integrante del presente Modello (Allegato 4 alla Parte Generale).

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

L'art. 6, c. 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde dell'illecito se prova che:

- ❖ *l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;*
- ❖ *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.*

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza, consentendo quindi di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva in considerazione delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'Ente.

La legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha disposto l'inserimento di un ulteriore comma all'articolo 6 del D.Lgs. 231/01 il quale prevede, con decorrenza 1 gennaio 2012, la possibilità che, nelle società di capitali, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possano essere svolte dal Collegio Sindacale della Società.

La previsione normativa di un "organismo dell'Ente", unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto esterno all'Ente medesimo. Tale previsione non implica che i soggetti individuati come componenti dell'Organismo di Vigilanza debbano necessariamente essere tutti esterni o tutti interni alla Società. Tale

scelta dipende, tra l'altro, dalle possibilità date dall'organizzazione aziendale e dalla sua previsione di figure di staff alla direzione aziendale che più si adattano come caratteristiche a quelle previste per l'essere componente dell'ODV.

8.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Come chiarito anche dalle Linee Guida di Confindustria, per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- stabilità e continuità: l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni, ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare;
- indipendenza ed autonomia: l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Consigliere con Procura, Consiglio di Amministrazione) e che i membri dell'OdV siano estranei alla gestione operativa dell'Ente;
- professionalità: occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- onorabilità: i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

8.2. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specifica realtà aziendale di Terre Cevico e al fine di assicurare l'effettività dei controlli, il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera, stabilisce se attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma monocratica o collegiale o avvalersi dell'opportunità offerta dal decreto 231 (a seguito delle

modifiche introdotte dalla legge 183 del 2011) di attribuire le funzioni di Odv al Collegio Sindacale.

La soluzione riconosciuta come la più adeguata, considera la scelta di componenti dell'ODV tra soggetti con esperienza in materia legale-societaria, amministrativo-contabile o di sicurezza sul lavoro, che assicurino il possesso, in capo all'organismo complessivamente considerato -sia esso composto da una o più risorse interne - anche nell'ipotesi in cui esso sia composto da figure esterne, i seguenti requisiti:

1. Autonomia di iniziativa e di controllo;
2. Stabilità e qualificazione professionale;
3. Conoscenza della realtà societaria e delle materie oggetto dell'attività di controllo;
4. Indipendenza, autonomia e libertà di giudizio.

Sono, pertanto, previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- ❖ *trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;*
- ❖ *l'essere membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione o direttori generali di Terre Cevico o revisori da questa incaricati;*
- ❖ *l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;*
- ❖ *intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la società, o con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza;*
- ❖ *decadere dalla funzione o dalla carica ricoperta al momento della nomina.*

I componenti dell'OdV, sia nella forma monocratica o collegiale dell'Organismo, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori, da Terre Cevico e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV.

Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico e comporta per il Consiglio di Amministrazione la necessità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV di Terre Cevico resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile ed i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione. Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni. *A tal fine il CdA di Terre Cevico stabilisce un budget annuale a disposizione dell'Organismo di Vigilanza al momento della nomina e valido per l'intero periodo dei tre esercizi in cui l'ODV resta in carica.* Il Consiglio di Amministrazione può determinare un compenso per chi compone l'ODV al momento della sua nomina. Tale compenso, se determinato, rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

8.3. Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

8.3.1. Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

8.3.2. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- ❖ *valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;*
- ❖ *vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;*
- ❖ *curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.*

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- ❖ *monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;*
- ❖ *formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;*
- ❖ *assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;*
- ❖ *elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;*
- ❖ *segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;*
- ❖ *predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione, come descritto di seguito;*
- ❖ *monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.*

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- verifiche sugli atti: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle aree di attività a rischio;
- verifiche sulle prassi/procedure: verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali previsti da Terre Cevico.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i Destinatari del Modello.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di Terre Cevico;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutta la documentazione riguardante l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

8.3.3. Regole di funzionamento

Spetta allo stesso OdV procedere alla formulazione di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento interno, con particolare riferimento a:

- Nomina Presidente e Segretario in seno all'OdV, se collegiale;
- Modalità di convocazione degli incontri;
- Calendarizzazione delle attività;
- Verbalizzazione delle riunioni;
- Disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV stesso;
- Eventuali ulteriori cause di decadenza dall'incarico.

8.3.4. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e il Consiglio di Amministrazione di Terre Cevico.

A tal fine l'OdV relaziona al Consiglio di Amministrazione:

- a seguito di ogni seduta, nel corso della riunione immediatamente successiva degli Organi Sociali, circa l'attività svolta;
- annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente o alla Direzione della Società.

8.3.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

In particolare:

- a) obblighi di segnalazione delle violazioni a carico di tutti i Destinatari del Modello;
- b) obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei Destinatari del Modello e/o delle Funzioni interessate.

In relazione al punto a) valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono essere effettuate secondo le modalità previste da apposita procedura di whistleblowing a cui si rimanda per completezza (Cap. 11 di Parte Generale);
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore

della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;

- l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Terre Cevico o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati così come previsti dalla procedura di whistleblowing (Cap. 11 di Parte Generale).

L'OdV raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Terre Cevico.

Con riferimento al punto b), devono senza indugio essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio di Terre Cevico;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

9. I PROCESSI AZIENDALI

9.1. I processi aziendali analizzati

L'organizzazione dell'attività in Terre Cevico è sviluppata in più unità e stabilimenti produttivi.

Nell'allegato 2 della Parte Speciale del presente Modello "Organigramma aziendale" è descritta graficamente l'organizzazione della Società.

9.1.1. Processo commerciale

Il processo commerciale comprende tutte quelle attività poste in essere per collocare sul mercato i beni prodotti dalla società e dalle cantine. Nello specifico si tratta delle attività che vanno dalla selezione dei clienti alla gestione dei rapporti con gli stessi.

In Terre Cevico sono stati analizzati, in particolare, il settore commerciale vendita vino sfuso; vendita vino sfuso estero; vendita vino confezionato Italia; vendita vino confezionato estero; gestione vendite retail.

In quest'ambito è stata analizzata la vendita extra UE.

In quest'ambito sono stati analizzate le attività di gestione dei Contributi OCM ed altre tipologie di contributi da enti di sostegno dell'attività;

9.1.2. Processo di approvvigionamento/logistica

Il processo relativo agli approvvigionamenti consiste sia nella ricerca e selezione di fornitori di beni e/o di servizi necessari alla Società per poter svolgere le proprie attività, che nella gestione operativa dell'ordine di acquisto.

Sono stati analizzate le fasi di acquisto dell'uva e del vino sfuso e mosti; l'acquisto di prodotti per l'esercizio dell'attività; l'acquisto per servizi di logistica; la spedizione del vino sfuso; le spedizioni in ADR; le spedizioni Estero (acquisto e vendita) anche extra UE; gli acquisti per investimenti e per servizi di manutenzione; la gestione degli incarichi professionali e consulenti;

Rientrano in tale processo anche le attività collegate alla realizzazione di investimenti, l'accesso a bandi e la gestione dei contributi per finanziamenti e investimenti.

9.1.3. Processo produttivo e controlli da enti pubblici

Il processo produttivo riguarda sia la produzione di vino sfuso che di vino confezionato e imbottigliato.

Particolare attenzione si è riservata alle forme di gestione della tracciabilità dei prodotti e del prodotto biologico, oltre che al processo di realizzazione e gestione dell'etichettatura dei prodotti a marchio e private label.

E' stato approfondito il percorso di gestione e stoccaggio delle bevande a base di alcool.

Un approfondimento in quest'ambito ha riguardato gli aspetti legati ai rapporti con gli Enti e le visite ispettive di controllo.

9.1.4. Processo di gestione delle risorse umane

Il processo di gestione delle risorse umane è l'insieme di tutte quelle attività relative alla selezione ed assunzione di nuove risorse e alla gestione amministrativa del personale.

In Terre Cevico, le attività collegate alla selezione ed assunzione di nuove risorse sono state approfondite in base alla tipologia di risorsa ricercata, in specifico facendo una distinzione tra operai (anche personale avventizio) e personale impiegatizio

Per quanto riguarda la gestione amministrativa del personale, le attività considerate vanno dall'alimentazione dell'anagrafica dipendenti, alla rilevazione delle presenze e, in ultimo, all'elaborazione dei cedolini, attività quest'ultima a cadenza mensile.

In relazione all'amministrazione del personale si è anche posta l'attenzione al processo collegato alla gestione del personale che opera in turni, alle modalità di gestione contrattuale ed al sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

Particolare approfondimento è stato riservato alle fasi di ricerca e selezione del personale; di amministrazione del personale; di gestione attività su turni; processo di formazione del personale con una particolare attenzione alle eventuali iniziative finanziate mediante richiesta di contributi pubblici.

9.1.5. Processo amministrativo-contabile-fiscale

Quello amministrativo-contabile-fiscale è il processo che interessa direttamente tutto il comparto amministrativo e, indirettamente, gli altri uffici aziendali. Le principali attività svolte nell'ambito di tale processo sono: la predisposizione del bilancio d'esercizio e di tutte le rendicontazioni a preventivo (piani strategici, budget e

preconsuntivi) ed a consuntivo (situazioni infrannuali periodiche), la fatturazione attiva e passiva, la gestione degli incassi e dei pagamenti, la gestione delle risorse finanziarie, la gestione delle erogazioni liberali e i rapporti con le partecipate e correlate, la gestione degli adempimenti fiscali e tributari e la gestione degli obblighi e delle operazioni doganali per acquisti e vendite da e verso paesi extra UE.

In Terre Cevico, tali attività sono state analizzate, sia in termini di funzioni aziendali coinvolte, che come procedure e prassi in essere, sono state approfondite le attività di predisposizioni del bilancio e delle altre comunicazioni sociali periodiche; la predisposizione del budget; la fatturazione attiva e passiva; la gestione dei pagamenti; la gestione amministrativa vendite ed acquisti extra UE; la gestione delle risorse finanziarie; la gestione cassa e rimborsi spese; la gestione delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali; i rapporti con le parti correlate; la gestione del prestito sociale; la gestione degli adempimenti fiscali e tributari;

9.1.6. Processo di gestione salute e sicurezza sul lavoro

Il processo di gestione della salute e sicurezza sul lavoro consiste nella gestione di tutti gli adempimenti necessari per tutelare le condizioni di sicurezza sul luoghi di lavoro.

Tali aspetti sono stati esaminati, in primo luogo, acquisendo ed analizzando la documentazione relativa alla gestione della sicurezza sul lavoro già presente in Terre Cevico, e successivamente, esaminando le procedure e le prassi in essere, con una particolare attenzione ad aspetti quali: organigramma e mappatura dei processi aziendali; documentazione della sicurezza sul lavoro e gestione DVR, rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; esame procedure, istruzioni, regolamenti interni o prassi consolidate relativi alla sicurezza sul lavoro; gestione del personale in termini di sicurezza sul lavoro (assunzione, fine rapporto, DPI, sorveglianza sanitaria). Coinvolgimento dei lavoratori e dei preposti e consapevolezza del ruolo; vigilanza e controllo; pianificazione della formazione, informazione ed addestramento; monitoraggio delle situazioni di infortunio/quasi infortunio, incidenti e quasi incidenti; monitoraggio delle attività legate a prevenzione incendi e gestione di emergenze; gestione del personale esterno e monitoraggio delle interferenze; gestione costi della sicurezza sul lavoro;

9.1.7. Processo di gestione ambientale

Il processo ambientale fa riferimento alle modalità di svolgimento delle attività tipiche della società e l'impatto che esse hanno sull'ambiente.

Nel caso di Terre Cevico, le attività interessate dai processi di gestione ambientale sono quelle relative alla gestione degli impatti ambientali legati alla tutela delle acque; alla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti; alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera; alla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente in relazione ai reati previsti dal codice penale e dal Testo Unico ambientale.

9.1.8. Processo gestione sistemi informativi e gestione trattamento dati

Tale processo aziendale si compone di tutte le attività volte alla gestione dei sistemi informativi e telematici ed al trattamento dati.

In Terre Cevico, i punti di attenzione hanno riguardato principalmente: la comunicazione di informazioni e dati a Enti Pubblici mediante utilizzo di strumenti informatici, quali, ad esempio, specifici programmi, la gestione di sistemi informatici/telematici aziendali, la gestione di dati ed informazioni gestiti con sistemi informatici/telematici. Il sistema di controlli è completato dalle misure organizzative e tecniche di gestione del trattamento dati.

10.I REATI PRESUPPOSTO LEGATI AI PROCESSI DI TERRE CEVICO.

Il Modello 231 di Terre Cevico, prevede una rappresentazione delle Parti Speciali così come di seguito delineata, per una maggiore fruibilità da parte dei destinatari del Modello.

La struttura del Modello, oltre alla Parte Generale, prevede tante parti speciali quanti sono i reati astrattamente rilevanti per Terre Cevico, ad esito dell'attività di Risk Assessment svolta.

Per una maggiore fruibilità del Modello da parte dei destinatari, nella Parte Generale sono tracciati gli elementi della parte speciale introduttivi alle fattispecie di reato, tra questi, una elencazione delle tipologie di reati presupposto pertinenti all'attività dell'azienda e l'individuazione delle principale aree di rischio tipiche del reato. *Nelle parti speciali sono individuate le principali prassi di prevenzione di carattere generale, come preludio alla successiva individuazione dei protocolli di prevenzione specifici finalizzati alla prevenzione del rischio reato, relativamente ad ogni reato presupposto per cui è presente il MOG.*

In questa sezione del modello Parte Generale, in relazione a ciascun reato oggetto di approfondimento, viene tracciata l'elencazione dei processi e delle attività sensibili a rischio reato per Terre Cevico, così come emerso dal Risk Assessment. Sono

identificate anche le aree a rischio c.d. “strumentali”, ossia quelle aree caratterizzate da particolari attività che possono assumere carattere di supporto rispetto alla commissione di determinati reati, in particolare quelli contro la Pubblica Amministrazione (corruzione e istigazione alla corruzione), nonché i reati societari, con preciso riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

10.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale “A”)

10.1.1. Definizione di p.a. e di soggetti incaricati di pubblico servizio

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale.

Il D.Lgs. 231/01 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive e di concussione, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, Il comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p., la frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p.

Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione, secondo l’accezione estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

L’applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, la Società ritiene di adottare un criterio prudenziale, optando per un’interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell’attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI – Automobile Club d'Italia, ASI – Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI – Comitato Olimpico Nazionale, CRI – Croce Rossa italiana, ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE – Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL – Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS – Istituto superiore di sanità, ISTAT – Istituto nazionale di statistica, IPZS – Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
 - Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Poste Italiane S.p.A., RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane;
 - Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc.

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissioni di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1 del Codice Penale, è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno, la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale¹.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

¹ La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l'applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza.

Sono considerati pubblici ufficiali:

- tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);
- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico - per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen. sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

10.1.2. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, descritti nel dettaglio nelle Linee Guida di Confindustria, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Terre Cevico.

A) FATTISPECIE CORRUTTIVE

Fattispecie	Art. (c.p.)	Art. 25 D.Lgs. 231/2001
Corruzione per l'esercizio della funzione	318 321 322 c. 1 e 3	c. 1 primo periodo
Traffico di influenze illecite	346 bis	
Peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui o il fatto offende gli interessi finanziari della UE	314 c. 1 316	c. 1 secondo periodo
Indebita destinazione di denaro o cose mobili	314 bis	c. 1 secondo periodo
Corruzione di pubblico ufficiale per la commissione di atto contrario ai doveri d'ufficio	319	c. 2
Corruzione di pubblico ufficiale in atti giudiziari	319 ter c. 1	
Istigazione alla corruzione di pubblico ufficiale per omettere o ritardare atti d'ufficio	321	
Sollecitazione del pubblico ufficiale di una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per commettere atti contrari ai doveri d'ufficio	322 c. 2 e 4	
Concussione	317	c. 3
Corruzione di pubblico ufficiale per la commissione di atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata dal fatto che la società ha conseguito profitto di rilevante entità	319 319 bis	
Corruzione in atti giudiziari	319 ter c. 2	

Nell'ambito dei reati di corruzione, si è in presenza di **reati propri**, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario.

Fattispecie

- Corruzione cosiddetta attiva (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa).
- Corruzione cosiddetta passiva (es. l'esponente dell'ente – nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" – riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio).
- Concussione riferibile alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato.
- Corruzione per l'esercizio della funzione, reato configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA.
- Corruzione in atti giudiziari, considerando tale fattispecie non soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma considerando, come richiamato dalla Corte di Cassazione, "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza. In tal senso si realizza nell'offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, un compenso non dovuto in denaro, o altra utilità, al fine di ottenere un vantaggio nel corso di un procedimento giudiziario (processo civile, penale o amministrativo).

Commette il reato di **corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.)** il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art. 318 c.p.). Il reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA. Commette il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art 319)** il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo

ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

*È punito anche il **privato** che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (art. 321 c.p.). In presenza di determinate circostanze, **concorre** con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato.*

Ad **esempio**: l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente delle utilità; l'esponente della società, nello svolgimento di un'attività di natura pubblicistica, riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio a condizione però che il vantaggio (anche indiretto) o l'interesse vadano anche a favore della società.

Commette il reato di **traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Commette il reato anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

Traffico di influenze illecite, riguardante accordi e vendite di influenze funzionali alla corruzione di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio. Fattispecie prodromica al reato di corruzione

Aree di rischio. Le aziende più a rischio sono quelle che hanno rapporti con: autorità indipendenti e di vigilanza e altri organismi di diritto pubblico; pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali; autorità giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale.

All'interno di un'azienda le aree a rischio sono quelle dove si svolgono le seguenti attività: partecipazione a procedure di gara; richiesta di licenze, provvedimenti e autorizzazioni amministrative; stipula ed esecuzione di contratti di acquisto dalla PA (compresi gli appalti di lavori), con particolare riferimento ad acquisti di natura

immateriale (quali le consulenze commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; la pubblicità; le sponsorizzazioni; le spese di rappresentanza; le attività di sviluppo di software e servizi ICT); partnership con terzi soggetti per collaborazioni; partecipazione a procedure di evidenza pubblica (RTI, ATI, joint venture, consorzi, ecc.); selezione e assunzione del personale; gestione delle finanziarie e di strumenti finanziari derivati; gestione delle posizioni creditorie e delle attività di recupero crediti (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni.

Commette il reato di **Peculato (art 314 c.p.)** e **peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 314 c.p.)**, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che commette uno dei seguenti fatti: avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria (art. 314 c. 1 c.p.); nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità (art. 316 c.p.).

L'Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.), fuori dei casi di peculato (previsti dall'art. 314 c.p.), si configura a carico del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Induzione indebita a dare o promettere utilità *in cui il soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità.* L'induzione indebita si realizza nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

Le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tendono a comprendere tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici (oltre che le attività eventualmente svolte da parte di un esponente dell'azienda in qualità di

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in veste, in tal caso, di colui che “induce” alla prestazione indebita).

B) REATI PATRIMONIALI IN DANNO DELLO STATO, DI ENTI PUBBLICI O DELLA UE.

Fattispecie	Art.	D.Lgs. 231/2001
Malversazione di erogazioni pubbliche	316 bis c.p.	art. 24 c. 1 e 2
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di ente pubblico o della UE	316 ter c.p.	
Frode nelle pubbliche forniture a danno dello Stato, di ente pubblico o della UE	356 c.p.	
Turbata libertà degli incanti	art. 353 c.p.	
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (3)	art. 353 bis c.p.	
Truffa aggravata in danno dello Stato, di ente pubblico o della UE	640 c. 2 n. 1 c.p.	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dello Stato, di ente pubblico o della UE	640 bis c.p.	
Frode informatica in danno dello Stato, di ente pubblico o della UE	640 ter c.p.	
Frode ai danni di fondi europei agricoli (2)	2 L. 898/86	art. 24 c. 2 bis (D.Lgs. 75/2020)

In particolare il reato di **malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)**, si realizza da parte del soggetto, estraneo alla PA, che, avendo ottenuto dallo Stato, da un ente pubblico o dall'Unione Europea, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Aree di rischio. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui la società richieda e ottenga un finanziamento pubblico destinato all'assunzione di personale appartenente a categorie protette, ma poi lo utilizzi per uno scopo diverso.

L'Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), salvo che il fatto costituisca il delitto di truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche (di cui

all'art. 640 bis c.p., è commesso da chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla UE.

Aree a rischio. Costituisce attività sensibile la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.

La Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), si configura a carico di chi commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, oppure con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Il mero inadempimento contrattuale non determina la consumazione del reato in esame, in quanto la condotta tipica presuppone anche la fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico (Cass. pen. 23 novembre 2017 n. 9081). La norma richiede, infatti, la sussistenza della malafede contrattuale, ovvero la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass. pen. 11 febbraio 2011 n. 5317). Quanto all'elemento soggettivo, la giurisprudenza ritiene sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso (Cass. pen. 25 ottobre 2016 n. 6905).

La Truffa aggravata in danno dello Stato, di ente pubblico o della UE (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.), si configura a carico del soggetto che, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Aree di rischio. Tale reato si realizza soprattutto nelle aree aziendali in cui si tengono rapporti o contatti con la PA, quando i soggetti che fanno parte di tali aree forniscono informazioni non veritiere (supportate ad esempio da documentazione artefatta) per conseguire vantaggi non dovuti. La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresenta ti, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della PA.

La Truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), si realizza quando il fatto riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati

ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Truffa aggravata in danno dello Stato, **realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA.** *La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.* La fattispecie mira a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili: temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti

La Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.), reato ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.p.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni" (Cass. pen. Sez. IV, 21-03-1994, n. 11326). Il reato si realizza laddove, al mero inadempimento contrattuale consistente nella mancata o ritardata consegna delle cose dovute, si aggiunge anche la fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico (Cass. pen. Sez. VI Sent., 23-11-2017, n. 9081). La norma richiede, infatti, la sussistenza della malafede contrattuale, ovvero la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317).

10.1.3. PROCESSI A RISCHIO

Di seguito l'illustrazione dei processi e delle attività sensibili, il cui espletamento è connesso al rischio di commissione dei reati legati ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, così come emerso dal Risk Assessment.

PROCESSO

**Processo di
approvvigionamento/logistica**

ATTIVITA' SENSIBILE

GESTIONE PROCEDURE DI BANDI E GARE PER FINANZIAMENTI
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
QUALIFICA FORNITORI
GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI
INVESTIMENTI E ATTIVITÀ DI RICERCA E CONTROLLI RELATIVI DA ENTI PUBBLICI
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI, REGALIE ED OMAGGI
ACQUISTI EXTRA UE

Processo commerciale

ACCESSO A FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI
LIBERALI, REGALIE ED OMAGGI
VISITE ISPETTIVE ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PUBBLICI SU PROMOZIONI E CONTROLLI
DA ENTI PUBBLICI
VENDITE EXTRA UE

**Processo di gestione delle risorse
umane**

SELEZIONE ED ASSUNZIONE DI PERSONALE
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
FORMAZIONE DEL PERSONALE
VISITE ISPETTIVE ENTI PUBBLICI

Processo amministrativo-contabile

GESTIONE DELLE OPERAZIONI DOGANALI IN AMBITO
DI ACQUISTI E VENDITA EXTRA UE
GESTIONE SPONSORIZZAZIONI E EROGAZIONI LIBERALI
FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA

Processo produttivo

GESTIONE RIMBORSI, SPESE, PRESTITO SOCIALE
PRODUZIONE BIOLOGICO
GESTIONE E STOCCAGGIO BEVANDE A BASE DI ALCOOL

10.2. I reati societari (Parte Speciale "B")

10.2.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Terre Cevico.

Fattispecie		Art.	Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001
False comunicazioni sociali	in generale	2621 c.c.	c. 1 lett. a
	per fatti di lieve entità	2621 bis c.c.	c. 1 lett. A <i>bis</i>
	in società quotate	2622 c.c.	c. 1 lett. b
Falsità in prospetto	senza danno patrimoniale ai destinatari	173 bis	c. 1 lett. d
	con danno patrimoniale ai destinatari	TUF	c. 1 lett. e

Fattispecie		Art.	Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale	in generale	27 D.Lgs. 39/2010	c. 1 lett. f
	se la condotta ha causato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni		c. 1 lett. g
Impedito controllo in danno ai soci		2625 c. 2 c.c.	c. 1 lett. h
Formazione fittizia del capitale		2632 c.c.	c. 1 lett. i
Indebita restituzione dei conferimenti		2626 c.c.	c. 1 lett. l
Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante		2628 c.c.	c. 1 lett. n
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve		2627 c.c.	c. 1 lett. m
Operazioni in pregiudizio dei creditori		2629 c.c.	c. 1 lett. o
Omessa comunicazione di conflitto di interessi		2629 bis c.c.	c. 1 lett. r
Aggiotaggio		2637 c.c.	
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori		2633 c.c.	c. 1 lett. p
Illecita influenza sull'assemblea		2636 c.c.	c. 1 lett. q
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza		2638 c. 1 e 2 c.c.	c. 1 lett. s
Corruzione tra privati		2635 c. 3 c.c.	c. 1 lett. s bis
Istigazione alla corruzione tra privati		2635 bis c. 1 c.c.	

Fattispecie	Art.	Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare per operazioni transfrontaliere	art. 55 D.Lgs. 19/2023	c. 1 s ter

A) REATI DI FALSITA'.

- Art. 2621 del Codice Civile – False comunicazioni sociali
- Art. 2622 del Codice Civile – False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Fattispecie

- Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per ingannare i soci o il pubblico.

Aree di rischio. Le aree aziendali maggiormente a rischio sono quelle che si occupano della redazione del bilancio, delle relazioni o comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico e di qualunque altro documento giuridicamente rilevante in cui si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari della società stessa o del gruppo al quale essa appartiene o delle sue partecipazioni. Sono coinvolte ad esempio l'area amministrazione, controllo, finanza che riportano tutte al responsabile dell'amministrazione finanziaria.

B) OMESSA COMUNICAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI

- Art. 2629 bis del Codice Civile – Omessa comunicazione di conflitto di interessi

Fattispecie.

- *Il reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art 2391 c. 1 c.c. in materia di comunicazioni di conflitto di interessi o al divieto di compiere atti in conflitto con interessi quando da tale violazione è derivato un danno alla*

società o ai terzi commessa da parte di uno dei soggetti obbligati al rispetto dell'obbligo.

D) CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

- Art. 2635 3c. del Codice Civile – Corruzione tra privati
- Art. 2635-bis 1c. del Codice Civile – Istigazione alla corruzione tra privati

Fattispecie

- Corruzione, mediante dazione o promessa di denaro o altra utilità, anche per interposta persona, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, o chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti indicati, che, a seguito di ciò, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. La fattispecie si applica anche se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente indicati.
- La suddetta fattispecie si applica anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis istigazione alla corruzione tra privati).

Aree di rischio.

Le aree aziendali maggiormente esposte al rischio di questi reati sono quelle che si occupano delle seguenti attività:

- gestione dei contratti attivi comprende la predisposizione, la partecipazione a bandi di gara finalizzati alla stipula di contratti da cui possa derivare un ricavo per la società, la successiva negoziazione, stipula ed esecuzione di tali contratti con società o enti che svolgono attività professionale e di impresa;
- trading su commodities comprende la gestione delle attività di commercio finanziario o fisico su commodities (ad esempio gas, energia elettrica, certificati verdi, derivati), incluse le attività di selezione delle controparti e dei prodotti, la gestione delle offerte e la stipula dei contratti;
- rapporti con i terzi comprende la gestione dei rapporti con società o enti che svolgono attività professionale e di impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, ecc.); sono

incluse anche la selezione dei fornitori di beni e servizi, la negoziazione e stipula dei relativi contratti; la gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi;

- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- approvvigionamento di beni, lavori e servizi.

Molti sono i soggetti aziendali che possono porre in essere i reati di corruzione e istigazione alla corruzione. Ad esempio un regalo di non modesto valore o un'offerta di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale possono essere effettuati:

- *dal direttore commerciale (o da un suo sottoposto) al responsabile degli acquisti* di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di migliore qualità o con migliore rapporto qualità/prezzo di un concorrente;
- *da un soggetto aziendale all'amministratore delegato (o al direttore generale) di una società concorrente* affinché questi ignori un'opportunità d'affari in cui l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse;
- *da un addetto alla ricerca e sviluppo al direttore ricerca e sviluppo di una società concorrente* per farsi rivelare segreti industriali quali informazioni segrete o invenzioni non ancora brevettate;
- *dall'amministratore delegato di una società al sindaco di una società terza* quotata per carpire, in anticipo rispetto al mercato, informazioni sensibili e favorire così l'acquisizione del pacchetto di controllo da parte della società di appartenenza;
- *da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a* valore inferiore al mercato di un bene della società in liquidazione o per transigere un debito a valore inferiore a quello reale;
- *dall'amministratore delegato della società controllante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata*, affinché rilasci un'attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero con riferimento a un'operazione infragruppo a danno della controllata e a vantaggio della controllante.

Attività a rischio	Cosa è opportuno fare
Gestione contratti attivi	<ul style="list-style-type: none"> - stabilire preventivamente le politiche commerciali - definire le modalità per determinare il prezzo e la sua congruità rispetto al mercato

	<ul style="list-style-type: none"> - regolamentare i principi di controllo e le regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da attuare in caso di scostamenti - prevedere che il contratto sia approvato con adeguati livelli autorizzativi - verificare la coerenza dell'ordine rispetto ai parametri contrattuali, la completezza della fattura rispetto al contenuto del contratto e ai servizi prestati, la conformità della fattura alle prescrizioni di legge - prevedere criteri e modalità per l'emissione di note di debito e note di credito
trading su commodities	<ul style="list-style-type: none"> - prevedere le modalità di accreditamento delle controparti finanziarie - verificare se la controparte compare nell'elenco delle controparti finanziarie accreditate - definire i tipi di commodities e di prodotti derivati che possono essere oggetto di transazioni e le modalità per richiedere le autorizzazioni nel rispetto dei limiti di rischio - controllare dopo l'operazione che i prezzi siano allineati rispetto al mercato - verificare completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura rispetto al contenuto del contratto e alla transazione effettuata
Rapporti con terzi	<ul style="list-style-type: none"> - adottare procedure per garantire la regolarità della documentazione da trasmettere ai terzi, la gestione della proprietà industriale e intellettuale e l'acquisto di invenzioni o soluzioni innovative sviluppate da soggetti terzi, il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti - inserire nel codice etico regole per i dipendenti nei rapporti con società concorrenti (ad es. rispetto della concorrenza, trasparenza, tracciabilità dei comportamenti, divieto di regalie o promesse di benefici); con professionisti e soggetti appartenenti a società terze (ad es.: modalità per effettuare segnalazioni di conflitto di interessi o di regalie non giustificate; regole per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi) - prevedere attività di formazione per tutti i responsabili di funzione
selezione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - pianificare le risorse da assumere, i requisiti per ricoprire i diversi ruoli, il livello di retribuzione (nel rispetto dei CCNL e delle tabelle retributive) - definire una procedura di selezione del personale prevedendo le modalità di gestione dei conflitti di interesse tra selezionatore e candidato e di verifica della coerenza delle candidature con il profilo definito

	<ul style="list-style-type: none"> - svolgere verifiche pre-assuntive (ad es. procedimenti penali pendenti, conflitti di interesse con funzioni di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) - disciplinare le modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti - predisporre sistemi per la rilevazione delle presenze e la loro tracciabilità - verificare la correttezza delle retribuzioni erogate
Provvista di beni	<ul style="list-style-type: none"> - prevedere procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto - individuare criteri e modalità di assegnazione del contratto - ricorrere alla procedura di assegnazione diretta solo in casi individuati, motivati e documentati - definire modalità e criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara, nonché per le liste dei possibili venditori candidati - predisporre un modello di valutazione delle offerte trasparente e il più oggettivo possibile <p>prevedere contratti standard che disciplinano il controllo nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguire in caso di eventuali scostamenti</p>

D) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Art. 2626 del Codice Civile – Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 del Codice Civile – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2632 del Codice Civile – Formazione fittizia del capitale

Fattispecie

- Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

-
- Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.
 - Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.
 - Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.
 - Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni.
 - Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

E) TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'.

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo

Fattispecie.

Sono puniti gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Soggetti attivi dell'illecito sono i soli amministratori, con le possibili estensioni agli amministratori di fatto ed ai soggetti investiti di funzioni amministrative per disposto dell'autorità giudiziaria o di vigilanza.

- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

Fattispecie

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

E) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Fattispecie

- commettono il reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che nelle comunicazioni alle autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza:
- a) espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza oppure occultano, con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, riguardanti la medesima situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (
- b) pongono in essere consapevolmente qualsiasi tipo di condotta (anche l'omissione delle comunicazioni) che ostacoli le funzioni dell'autorità di vigilanza.

Sono autorità di pubblica vigilanza, ad esempio: il Garante della Concorrenza e del Mercato, il Garante delle Comunicazioni, l'Isvap ed il Garante Privacy; non lo sono, invece, quelle autorità che svolgono un compito di sola regolamentazione di una attività.

La condotta in esame sanziona la violazione dell'obbligo di dichiarare il vero previsto dalla legge, perpetrata ricorrendo a mezzi fraudolenti o omettendo la comunicazione di informazioni dovute; la diversa ipotesi sanzionata amministrativamente (all'art. 187 quinquiesdecies TUF) riguarda l'inosservanza del generico dovere di collaborazione con le autorità di vigilanza, non sacrificabile dall'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un illecito (Cass. pen. 7 settembre 2021 n. 3555).

10.2.2. PROCESSI A RISCHIO

Di seguito l'illustrazione dei processi e delle attività sensibili, il cui espletamento è connesso al rischio di commissione dei reati societari, così come emerso dal Risk Assessment.

Processo commerciale

GESTIONE POLITICHE COMMERCIALI E VENDITE
GESTIONE RAPPORTI CON CLIENTI ENTI PRIVATI E
CONTRATTUALISTICA
GESTIONE VENDITE EXTRA UE

Processo di approvvigionamento/logistica	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E QUALIFICA FORNITORI GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE ACQUISTI PER INVESTIMENTI GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI, REGALIE ED OMAGGI
Processo di gestione delle risorse umane	SELEZIONE ED ASSUNZIONE DI PERSONALE
Processo amministrativo-contabile	PREDISPOSIZIONE BUDGET, BILANCIO ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI FATTURAZIONE ATTIVA FATTURAZIONE PASSIVA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE GESTIONE RIMBORSI, SPESE, PRESTITO SOCIALE RAPPORTI CON PARTI CORRELATE GESTIONE SPONSORIZZAZIONI E EROGAZIONI LIBERALI VISITE ISPETTIVE_GESTIONE AUTORITA' DI CONTROLLO

10.3. I reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale "C")

10.3.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro elencati all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Fattispecie	Art. (c.p.)	Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001
Omicidio colposo: a) commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, salvo quanto previsto alla lettera b) b) nelle ipotesi di società che esercitano particolari tipi di attività (art. 55 c. 2 D.Lgs. 81/2008)	589	c. 1 e 2 prima parte
Lesioni personali colpose (gravi o gravissime) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	590 c. 3	c. 3

Fattispecie

- Ai fini della responsabilità amministrativa della società, rileva la condotta di chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona o una lesione grave o gravissima (*da cui cioè derivi una malattia che comporti un'alterazione, anatomica o funzionale, dell'organismo*) a causa dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche.
- Si tratta di reati colposi, la cui realizzazione non è voluta ma dipende da imprudenza, negligenza o imperizia del soggetto che doveva attuare le condotte preventive a tutela del lavoratore. Per la precisione si tratta di "colpa specifica" e cioè della violazione norme di condotta dettagliatamente indicate dalla legge per prevenire infortuni e malattie professionali.
- Rientrano nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001 anche le malattie professionali che cagionino lesioni o la morte del lavoratore. Nell'infortunio le lesioni o la morte sono causate da un singolo evento traumatico; nella malattia professionale sono causate dall'esposizione nel tempo ad un fattore lesivo che produce i suoi effetti dannosi dopo qualche tempo (ad esempio la sordità per l'esposizione al rumore), talvolta anche dopo anni dalla cessazione dell'esposizione (tumori conseguenti l'esposizione da amianto).

Precisazioni. 1) La responsabilità di un evento lesivo o letale per "culpa in vigilando" non si può ascrivere al datore di lavoro se non viene raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità di prassi incaute (Cass. 21 dicembre 2020 n. 36778); 2) Per i reati di omicidio o infortunio derivante dalla violazione della normativa antinfortunistica, tra i soggetti la cui condotta può determinare la responsabilità della società (ai sensi del D.Lgs. 231/2001) sono compresi anche il preposto «di fatto» e il capocantiere, ossia chiunque, pur senza formale delega alla sicurezza, assume in qualsiasi modo una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire (Cass. pen. 23 febbraio 2016 n. 40033); 3) La condotta colposa del lavoratore fa venir meno la responsabilità solo nel caso di un vero e proprio contegno abnorme, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Cass. pen. 27 giugno 2023 n. 38914).

Aree di rischio. Le aree aziendali a rischio sono quelle incaricate di far osservare le norme di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Sono molti i soggetti coinvolti in questo tipo di attività (dirigenti, preposti, soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, gli stessi lavoratori).

10.3.2. PROCESSI A RISCHIO

Di seguito l'illustrazione dei processi e delle attività sensibili, il cui espletamento è connesso al rischio di commissione dei reati in ambito sicurezza sul lavoro, così come emerso dal Risk Assessment.

PROCESSO

ATTIVITA' SENSIBILI

Gestione Sicurezza sul lavoro	GESTIONE ADEMPIMENTI LEGATI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA FORMAZIONE GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA GESTIONE DELLA SICUREZZA FISICA DELLE SEDI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI, SEDI E MACCHINARI GESTIONE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ GESTIONE EMERGENZE
-------------------------------	---

10.4. *I reati in tema di ricettazione e riciclaggio, nonché autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori (Parte Speciale "D")*

10.4.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e con l'art. 3 della Legge 186/14 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio

Fattispecie	Art. (c.p.)	Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.		c. 1 prima parte

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio nell'ipotesi in cui il denaro, beni o utilità provengono da un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.	648; 648 bis; 648 ter; 648 ter 1	c. 1 seconda parte
---	----------------------------------	-----------------------

Aree e attività a rischio. Le principali aree aziendali a rischio di commissione di questi reati sono: — l'amministrazione e, all'interno di essa, la tesoreria, il personale, ufficio contratti/gare; — l'area commerciale; — la finanza; — la direzione acquisti (è l'area responsabile dei rapporti con terzi fornitori, potenzialmente coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione); — la direzione marketing (è l'area spesso coinvolta nella sponsorizzazione di ONLUS/ONG o nel pagamento di prestazioni immateriali, servizi di consulenza, che possono veicolare riciclaggio di denaro).

Ricettazione (art. 648 c.p.). Commette il reato chi, al fine di procurare alla società un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Il presupposto del delitto della ricettazione non necessariamente si deve accertare in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Cass. pen. 14 novembre 2019 n. 46419)

Esempio- nel caso di acquisto di beni produttivi provenienti da un furto, o nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. **Non sussiste**, invece, **responsabilità** nell'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni che non hanno alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano o nel caso di impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale. In ogni caso, anche quando l'oggetto materiale della condotta delittuosa è pertinente rispetto alla specifica attività d'impresa, è sempre necessario un **accertamento concreto** da parte del giudice, caso per caso, sull'effettiva sussistenza dell'interesse o del vantaggio per la società.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Commette il reato chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In presenza di tale reato, il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, può anche disporre l'**amministrazione giudiziaria dei beni della società** che siano utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle suddette attività (ai sensi dell'art. 34 c. 2 D.Lgs. 159/2011, c.d. codice antimafia).

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.). Commette il reato chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Questo reato sanziona le stesse condotte del reato di riciclaggio compiute in favore di sé stessi anziché di terzi. Si tratta di un reato proprio, considerando che soggetto attivo del medesimo può essere solo chi ha realizzato, o concorso a realizzare, il reato-base, anche quando lo stesso non fosse imputabile o punibile, o qualora dovesse mancare una condizione di procedibilità (ad esempio in assenza di querela) in relazione al delitto base. Non sono invece punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Precisazioni

- 1) Ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Cass. pen. 7 ottobre 2021 n. 2868).
- 2) Il riferimento al "delitto non colposo" come reato base dell'autoriciclaggio è generico: il legislatore non ha specificato se la responsabilità della società sia limitata ai casi in cui il reato base rientra tra i reati presupposto o se si estenda anche ad altre fattispecie, comportando un enorme sovraccarico al sistema di prevenzione previsto dai MOG. Confindustria è pertanto intervenuta chiarendo che (Circ. Confindustria 12 giugno 2015 n. 19867): – i reati base ai fini dell'autoriciclaggio sono solo quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001; – la condotta deve essere idonea a nascondere la natura illecita delle utilità ricavate dal reato base.

Le attività aziendali a rischio riguardano: 1) rapporti con soggetti terzi: — contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; — transazioni finanziarie con controparti; — investimenti con controparti; — sponsorizzazioni; 2) rapporti infragrupo: — contratti infragrupo di acquisto e/o di vendita; — gestione dei flussi finanziari; — investimenti infragrupo.

Sono **indicatori di anomalia** ad esempio: — i dati pregiudizievoli pubblici (quali protesti o procedure concorsuali); — l'acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; — l'entità

del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; — il coinvolgimento di “persone politicamente esposte” (come definite all’art. 1 dell’Allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies 1 D.Lgs. 231/2001)

I reati di ricettazione e riciclaggio sono integrati con l’inserimento dei reati di frode informatica e l’inserimento dei reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante, di cui all’art. 25 octies.1 D.Lgs.231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotto dal Decreto Legislativo 184/21 del 8 novembre 2021. I suddetti reati sono stati individuati in specifico con riferimento ai seguenti articoli di codice penale

Fattispecie	Art. (c.p.)	Art. 25 <i>octies</i> 1 D.Lgs. 231/2001
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	493 ter 493 quater	c. 1 lett. a
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti		c. 1 lett. b
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	640 ter	c. 1 lett. b
Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti		c. 2
Trasferimento fraudolento di valori. Attribuzione fittizia ad altri della titolarità di imprese	512 bis	c. 2 bis

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.).

Commette il reato: a) chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, oppure qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante

o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; b) chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti specificati alla lett. a), oppure possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette il reato chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.). Commette il reato chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c. 1 c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette il reato chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, oppure al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.).

Attribuzione fittizia ad altri della titolarità di imprese (art. 512 bis c. 2 c.p.). Commette il reato chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. L'art. 512 bis c. 2 c.p. è stato aggiunto dall'art. 3 c. 9 DL 19/2024 conv. con modif. in L. 56/2024.

Rispetto ai reati di cui all'art. 25 octies.1 per ciò che riguarda le aree di attività, i *processi aziendali e le misure di controllo da prevedere, esse risultano completate*

con le attività di controllo previste nell'ambito delle parti speciali "B – Reati societari" e "E – Reati informatici e trattamento illecito di dati".

10.4.2. PROCESSI A RISCHIO

Di seguito l'illustrazione dei processi e delle attività sensibili, il cui espletamento è connesso al rischio di commissione dei reati di riciclaggio, così come emerso dal Risk Assessment.

PROCESSO

ATTIVITA' SENSIBILE

Processo commerciale

GESTIONE CLIENTI E VENDITE

Processo di approvvigionamento/logistica

GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E QUALIFICA FORNITORI
GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI, REGALIE ED OMAGGI

Processo amministrativo-contabile

FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
GESTIONE CASSA E RIMBORSI SPESE
GESTIONE PRESTITO SOCIALE
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
GESTIONE SPONSORIZZAZIONI E EROGAZIONI LIBERALI
GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

Di seguito l'illustrazione dei processi e delle attività sensibili, il cui espletamento è connesso al rischio di commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, così come emerso dal Risk Assessment.

PROCESSO

ATTIVITA' SENSIBILE

Amministrativo contabile

GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
GESTIONE RIMBORSI SPESA
GESTIONE PRESTITO SOCIALE

10.5. I reati informatici e trattamento illecito di dati (Parte Speciale "E")

10.5.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di frode informatica e di trattamento illecito di dati, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con l'art. 7 della Legge 48 del 18 marzo 2008 riguardanti situazioni di:

Fattispecie	Art. (c.p.)	art. 24 bis D.Lgs. 231/2001
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico	615 ter	c. 1
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater	
Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	617 quinqües	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	635 bis	
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	635 quater	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	635 ter	
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	635 quinqües	
Estorsione informatica	629 c. 3	c. 1 bis
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	615 quater	c. 2
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	635 quater 1	
Frode di chi presta servizi di certificazione attraverso la firma elettronica	640 quinqües	c. 3

Falso in documento informatico	491 bis	
Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	(art. 1 c. 11 DL 105/2019 conv. In L. 133/2019)	

In sostanza la realizzazione delle seguenti condotte illecite aziendali:

- falsità, riferita ai documenti informatici;
- violazione concernente l'accesso abusivo, la detenzione/diffusione di codici di accesso, la diffusione di hardware/software atti a danneggiare/interrompere sistemi informatici/telematici;
- inviolabilità dei segreti, quali intercettazione, interruzione, impedimento di comunicazioni informatiche/telematiche, installazione di apparecchiature di intercettazione
- danneggiamento, riferita a informazioni, dati, sistemi informatici e telematici, "semplici" e di "pubblica utilità"
- truffa, individuata come frode informatica, effettuata alterando/operando su informazioni, dati sistemi informatici/telematici, frode informatica del certificatore di firma elettronica.
- *Estorsione perpetrata, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.*

Questo di recente introduzione prevede un'autonoma fattispecie di reato per gli attacchi c.d. ransomware overosia per quelle condotte volte a cifrare illecitamente i dati di terzi e a chiedere il pagamento di una somma per la decifrazione degli stessi.

In merito ai reati informatici introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, alcuni elementi di riflessione sia in termini di valutazione dei rischi per la Società, sia in termini di principi di comportamento per la prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti.

Rispetto all'analisi del rischio sono individuati alcuni punti specifici per un adeguato sistema che individua i controlli in essere e i punti di attenzione individuati al fine della prevenzione dai suddetti reati.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico(art. 615 ter c.p. modif. dall'art. 16 L. 90/2024). Commette il reato chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Precisazioni.

1) Il delitto in esame può concorrere con quello di frode informatica, essendo differenti i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate (Cass. pen. 17 giugno 2019 n. 26604).

2) Integra il delitto la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto, vi acceda o permanga per ragioni estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Cass. pen. 29 novembre 2018 n. 565).

Aree di rischio. Tutte le aree aziendali sono coinvolte in quanto può trattarsi ad esempio di violazione del sistema informatico o telematico:

1) di società concorrenti per acquisire: a) documentazione relativa ai prodotti/progetti (c.d. spionaggio industriale). Tale condotta assume particolare rilievo per le società la cui attività è basata su brevetti/disegni/attività di ricerca e sviluppo (es. automotive, design, moda, tecnologie, ecc.); b) informazioni utili concernenti la clientela (ad esempio dati di consumo, aree geografiche di riferimento, banche dati, ecc.) per l'elaborazione di strategie di marketing;

2) di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (ad esempio amministrazione giudiziaria o finanziaria);

3) del circuito bancario;

4) dell'azienda stessa, per attivare servizi non richiesti dalla clientela;

5) di fatturazione di servizi ai clienti per alterarne le informazioni e i programmi;

6) di elaborazione di buste paga per alterare i dati relativi alle voci di cedolino e realizzare un interesse o un vantaggio per la società stessa;

7) di gestione del credito di clienti di servizi pre-pagati per modificare i dati di credito e realizzare un profitto per la società (come ad esempio avviene nei settori delle telecomunicazioni).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p. modif. dall'art. 16 L. 90/2024). Commette tale reato chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi oppure le impedisce o le interrompe o rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

L'intercettazione può riguardare le comunicazioni: — di società concorrenti in merito alla partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica (e-marketplace): lo scopo è quello di conoscere l'entità dell'offerta del concorrente; — tra più parti per veicolare informazioni false o comunque alterate: lo scopo può essere quello di danneggiare l'immagine di un concorrente; — della clientela inviate telematicamente per analizzarne le abitudini di consumo.

L'attività di impedimento o interruzione di comunicazioni può riguardare: — le comunicazioni di un concorrente per evitare che trasmetta i dati e/o l'offerta per partecipare a una gara; — il regolare funzionamento di apparecchi per controllare le emissioni prodotte da impianti: lo scopo può essere ad esempio di occultare il superamento dei limiti consentiti e la conseguente revoca di autorizzazioni amministrative.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.). Commette il reato chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Reati di danneggiamento informatico. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui (**art. 635 bis c.p.**). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare,

alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità (**art. 635 ter c.p.**).

Integrano tale fattispecie di reato, ad esempio, le seguenti condotte:

- diffusione di virus o altri programmi malevoli da parte di soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali;
- danneggiamento di software e hardware da parte del personale incaricato della gestione dei programmi informatici;
- danneggiamento di sistemi informatici di aziende concorrenti contenenti documentazione relativa a propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo;
- interruzione del funzionamento del sistema informatico concorrente per impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette il **reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici** chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento (**art. 635 quater c.p.**). Il reato è di **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** quando il fatto di cui all'art. 635 quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento (**art. 635 quinquies c.p.**). Sono esempi di tali condotte delittuose, il danneggiamento, la distruzione o la manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (ad esempio polizia, uffici giudiziari, ecc.).

10.5.2. PROCESSI A RISCHIO

Di seguito l'illustrazione dei processi e delle attività sensibili, il cui espletamento è connesso al rischio di commissione di reati informatici, così come emerso dal Risk Assessment

PROCESSO

Tutti i processi aziendali

Gestione sistemi informatici

ATTIVITA' SENSIBILE

GESTIONE DATI E SISTEMI INFORMATIVI

GESTIONE TRATTAMENTO DATI

10.6. I reati contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "F")

10.6.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati commessi nei confronti dell'industria e il commercio, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con la Legge 99 del 23 luglio 2009.

Fattispecie	Art. (c.p.)	Art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001
Turbata libertà dell'industria o del commercio (ad es. intralciando i concorrenti o sviando illecitamente la loro clientela)	513	c. 1 lett. a
Frode nell'esercizio del commercio (ad es. commercio di prodotti contraffatti o di qualità diversa dalla pattuita)	515	
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	516	
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	517	
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (ad es. marchi e brevetti)	517 ter	
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	517 quater	
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	513 bis	c. 1 lett. b

10.6.2. PROCESSI A RISCHIO

Di seguito l'illustrazione dei processi e delle attività sensibili, il cui espletamento è connesso al rischio di commissione di reati contro l'industria ed il commercio, così come emerso dal Risk Assessment

PROCESSO

Processo commerciale

Logistica

ATTIVITA' SENSIBILE

GESTIONE RAPPORTI CON CLIENTI E PREDISPOSIZIONE CONTRATTUALISTICA

GESTIONE LOGISTICA PRODOTTI IN INGRESSO E IN USCITA

Processo produttivo

GESTIONE TRACCIABILITA' PRODOTTO
GESTIONE PRODOTTO BIOLOGICO
GESTIONE PRODOTTI A MARCHIO
PRODUZIONE MCR
CONTROLLI DA ENTI PER PRODUZIONE MCR

Processo approvvigionamenti

GESTIONE ACQUISTI DI PRODOTTI E SERVIZI

10.7. I reati ambientali (Parte Speciale "G")

10.7.1. TIPOLOGIA DI REATI

Con l'approvazione del D.Lgs. 121 in data 7 luglio 2011 e la sua successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° Agosto, si è estesa alle Aziende la responsabilità amministrativa anche per i reati ambientali. Con il suddetto decreto è stato anche modificato il D. Lgs. 152/2006 con l'introduzione dei nuovi reati di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" (nuovo articolo 727-bis c.p.) e di "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (nuovo articolo 733-bis c.p.).

I reati e le sanzioni previste dal D.Lgs. 121/2011 sono entrati in vigore dal 16 Agosto 2011.

La L. 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto un nuovo titolo, VI bis (dei delitti contro l'ambiente), nel Codice Penale e modificato alcuni provvedimenti normativi, tra cui il D.Lgs. 231/01 introducendo alcune nuove fattispecie di reato, in particolare il reato di inquinamento e disastro ambientale anche colposo.

In merito ai reati ambientali introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcuni elementi collegati ai controlli in essere e i punti di attenzione individuati rispetto all'analisi svolta.

In generale l'attività di prevenzione può essere limitata alle specifiche ipotesi di reato ambientale selezionate da D.Lgs. 231/2001, vale a dire ad alcune fattispecie del TUA (Testo Unico Ambientale), ad alcuni reati del codice penale.

Anche per i reati ambientali, come per quelli in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, la responsabilità dell'ente viene individuata in un difetto di organizzazione e il vantaggio per l'ente viene generalmente rinvenuto nel risparmio di spesa ottenuto omettendo di adottare e attuare le cautele preventive.

Fattispecie	Art.	Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001
Inquinamento ambientale (es. compromissione o deterioramento di acqua, aria, suolo, ecosistema)	452 bis c.p.	c. 1 lett. a
Disastro ambientale (alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o la cui eliminazione è particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità in presenza di determinati requisiti)	452 quater c.p.	c. 1 lett. b
Inquinamento e disastro ambientali colposi (o commissione colposa di fatti da cui deriva solo un pericolo di inquinamento o disastro)	452 quinquies c.p.	c. 1 lett. c
Inquinamento e disastro ambientali commessi in associazione: – per delinquere (art. 416 c.p.); – mafiosa anche straniera (art. 416 bis c.p.) per acquisire o controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale	452 octies c.p.	c. 1 lett. d
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (es. acquisto, trasferimento, trasporto, importazione ed esportazione, detenzione, abbandono di materiale ad alta radioattività, ecc.)	452 sexies c.p.	c. 1 lett. e
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	727 bis c.p.	c. 1 lett. f
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	733 bis c.p.	c. 1 lett. g
Scarico di acque reflue:	137 c.amb.	c. 2 lett. a n. 1
1) industriali contenenti sostanze: – pericolose (di cui alle tab. 5 e 3/A All. 5, terza parte c.amb.) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o altre prescrizioni dell'autorità competente;	– c. 3	

- indicate nella tab. 5 All. 5, terza parte c.amb. in violazione delle prescrizioni autorizzative e con superamento dei valori limite;	- c. 5 primo periodo	
2) per le quali c'è divieto assoluto di sversamento, se lo scarico avviene nel mare da parte di navi o aeromobili	- c. 13	
3) industriali contenenti sostanze:		c. 2 lett. a n. 2
- pericolose (di cui alle tab. 5 e 3/A All. 5, terza parte c.amb.) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;	- c. 2	
- indicate nella tab. 5 All. 5, terza parte c.amb. superando i limiti delle sostanze contenute nella tab. 3/A All. 5;	- c. 5 secondo periodo	
4) nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione del divieto di scarico	- c. 11	
Attività di gestione rifiuti non autorizzata	256 c.amb.	c. 2 lett. b n. 1
1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione di rifiuti non pericolosi;	- c. 1 lett. a	
2) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di legge	- c. 6 primo periodo	
3) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione di rifiuti pericolosi;	- c. 1 lett. b	c. 2 lett. b n. 2
4) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;	- c. 3 primo periodo	
5) miscelazione di rifiuti in violazione del divieto	- c. 5	
6) realizzazione o gestione di una discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi	- c. 3 secondo periodo	c. 2 lett. b n. 3
Omessa bonifica di suolo, sottosuolo, acque, ecc. da parte di chi ne ha cagionato l'inquinamento:	257 c.amb.	
1) con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (csr)	- c. 1	c. 2 lett. c n. 1
2) con sostanze pericolose e con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (csr)	- c. 2	c. 2 lett. c n. 2
Predisposizione di certificato di analisi di rifiuti non pericolosi con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso durante il trasporto da parte di imprese che non aderiscono al sistema di tracciabilità dei rifiuti	258 c. 4 secondo periodo c.amb.	c. 2 lett. d
Traffico illecito di rifiuti	259 c. 1 c.amb.	c. 2 lett. e

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (es. cessione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva):	452 quaterdecies c.p.	c. 2 lett. f
1) di ingenti quantitativi	- c. 1	
2) di rifiuti ad alta radioattività	- c. 2	
Reati connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	260 bis c.amb.	c. 2 lett. g
1) predisposizione o utilizzo di certificato di analisi falso	- c. 6	
2) trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda Sistri	- c. 7 secondo periodo	
3) trasporto di rifiuti pericolosi con certificato Sistri contenente false indicazioni sui rifiuti trasportati	- c. 7 terzo periodo	
4) trasporto con certificato di analisi falso	- c. 8 primo periodo	
5) trasporto di rifiuti pericolosi con certificato di analisi falso	260 bis c.amb. c. 8 secondo periodo	
Emissione in atmosfera con superamento dei valori limite di qualità dell'aria	279 c. 5 c.amb.	c. 2 lett. h
Commercio di animali e vegetali in via di estinzione o di animali selvatici pericolosi per salute e incolumità pubblica	L. 150/92 - 1 c. 1 - 2 c. 1 e 2 - 6 c. 4	c. 3 lett. a
	- 1 c. 2	c. 3 lett. b
Gestione delle sostanze nocive per l'ozono (es. consumo, produzione, commercio, utilizzo in impianti industriali, mancata cessazione o riduzione dell'utilizzo in tali impianti)	3 c. 6 L. 549/93	c. 4

Attività potenzialmente inquinanti. I reati di inquinamento ambientale si consumano nel caso in cui vi siano una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili. Possono incorrere nella commissione di tali reati le società coinvolte nelle seguenti attività:

- gestione degli scarichi idrici;
- gestione delle emissioni atmosferiche;
- gestione dei rifiuti;

- costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sulle biodiversità.

Gestione di impianti. Per gli impianti su cui gravano obblighi in materia ambientale, sono a rischio tutte le attività che riguardano il ciclo di vita dell'impianto stesso, e cioè:

- l'acquisizione;
- l'esercizio;
- la dismissione.

Rifiuti. Sono a rischio le attività di gestione di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti.

Gestione delle sostanze lesive dell'ozono. È a rischio la gestione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono e le relative attività di manutenzione e dismissione degli impianti stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

10.7.2. PROCESSI A RISCHIO

Di seguito l'illustrazione dei processi e delle attività sensibili, il cui espletamento è connesso al rischio di commissione dei reati legati alla gestione ambientale, così come emerso dal Risk Assessment.

<u>PROCESSO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILI</u>
<p>Processo di gestione ambientale</p>	<p>GESTIONE ADEMPIMENTI RIFIUTI GESTIONE ADEMPIMENTI SCARICHI IDRICI GESTIONE ADEMPIMENTI LEGATI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA GESTIONE SOSTANZE CHIMICHE GESTIONE EMERGENZE GESTIONE ADEMPIMENTI LEGATI ALLE SOSTANZE NOCIVE PER L'OZONO GESTIONE ADEMPIMENTI LEGATI ALLE MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE GESTIONE PRESCRIZIONI ATTI AUTORIZZATIVI</p>

10.8. Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare (Parte Speciale "H")

10.8.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di cui all'art. 25 quinquies (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), duodecies (procurato ingresso e favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri e impiego di lavoratori il cui soggiorno è irregolare) e terdecies (razzismo e xenofobia) del D.Lgs. 231/01.

In questo ambito le norme indicate nel D.Lgs. 231/2001 hanno lo scopo di sanzionare le condotte che agevolano l'ingresso o la permanenza di immigrati clandestini sul territorio nazionale nonché le condotte di approfittamento della condizione di clandestinità per sfruttare la manodopera straniera.

Fattispecie	Art. (c.p.)	Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Tratta di persone Acquisto e alienazione di schiavi Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1)	600 601 602 603 bis	c. 1 lett. a
Induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di minori, anche al fine di realizzare materiale pornografico; produzione e commercio di esso, anche consistente in immagini virtuali	600 bis c. 1 600 ter c. 1 e 2 600 quater 1	c. 1 lett. b
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	600 quinquies	
Compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi Distribuzione e divulgazione (anche telematica), cessione o semplice detenzione di materiale pornografico con minori, anche consistente in immagini virtuali	600 bis c. 2 600 ter c. 3 e 4 600 quater 600 quater 1	c. 1 lett. c
Adescamento di minorenni	609 undecies	

Reati connessi alla schiavitù (artt. 600, 601, 602 e 603 bis c.p.). Al fine di prevenire la commissione di questi reati è opportuno per la società:

- introdurre nel codice etico uno specifico impegno a rispettare, e a far rispettare ai propri fornitori, la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e al tema della salute e sicurezza;
- diversificare i punti di controllo interni alla struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale;
- prevedere uno specifico impegno dei propri partner per il rispetto degli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza. Per verificare il rispetto di tale impegno, l'ente può prevedere visite ispettive presso i propri fornitori o richiedere loro ogni documentazione utile.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.). Pone in essere la condotta rilevante chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: a) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; b) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; c) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Correlazioni

Aree a rischio Le aree maggiormente sensibili a questo tipo di reato sono tutte quelle relative a rapporti di collaborazione con le persone, a vario titolo (lavoro subordinato, lavoro autonomo, rapporti di formazione quali tirocini, attività di alternanza scuola lavoro ecc.) e le aree aziendali che gestiscono i contratti di appalto, di somministrazione o di distacco e ulteriori fattispecie che possono determinare la presenza di personale di terzi in ambito aziendale. Si evidenzia, peraltro, che la società potrebbe rispondere anche a titolo di concorso nella commissione del reato presupposto, con la terza parte datrice di lavoro del personale che venga utilizzato o impiegato in condizioni di sfruttamento e approfittamento. In tal caso, il vantaggio potrebbe essere infatti ravvisato nelle condizioni economiche più favorevoli ottenute dal proprio fornitore.

Reati di pornografia minorile. Sono particolarmente a rischio le società che svolgono attività per via telematica (ad esempio nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico).

Fattispecie	Art.	D.Lgs. 231/2001
Razzismo e xenofobia	604 bis c. 3 c.p.	art. 25 terdecies c. 1

Razzismo e xenofobia (art. 604 bis c. 3 c.p.). Commette il reato chiunque fa propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico oppure chiunque istiga o inciti ad atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, e si tratti di atti fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Si tratta dunque di reati che puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri quanto sopra riportato.

Aree di rischio Le aree aziendali a rischio sono diverse, ad esempio quella che affitta i locali per eventi e manifestazioni finalizzate alla propaganda vietata oppure quella che finanzia tali eventi o manifestazioni o ancora quella che effettua pubblicazioni editoriali o televisive. Un'attenzione particolare si deve dedicare a testate editoriali, imprese radiotelevisive e gestori di siti web.

Reati diretti a contrastare le immigrazioni clandestine

Fattispecie	Art.D.Lgs. 286/98	Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001
Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina	12 c. 3, 3 bis, 3 ter	c. 1 bis
Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato	12 c. 5	c. 1 ter
Impiego di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia	22 c. 12 bis	c. 1

Reati diretti a contrastare le immigrazioni clandestine. Si tratta di reati inerenti il fenomeno dello sfruttamento dell'immigrazione illegale attraverso condotte idonee a violare le disposizioni che, all'opposto, disciplinano le modalità di ingresso e permanenza regolare all'interno del territorio dello Stato o di un Paese diverso da quello di cui il soggetto irregolare non è cittadino o residente permanente.

Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 c. 3, 3 bis e 3 ter D. Lgs. 286/98). Commette il reato chiunque in violazione delle disposizioni del TU dell'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato oppure compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di 5 o più persone; b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza

illegale; c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto o documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena è quella della reclusione da 5 a 15 anni e della multa di 15.000 euro per ogni persona. Sono previste maggiorazioni di pena se i fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi sopra indicate. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo oppure riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Impiego di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia (art. 22 c. 12 bis D. Lgs. 286/98). Commette il reato il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso è revocato, annullato o scaduto e del quale non è stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, se i lavoratori occupati sono: a) in numero superiore a 3; b) minori in età non lavorativa; c) sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento o in caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a situazioni di grave pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (art. 603 bis c. 3 c.p.).

Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12 c. 5 D. Lgs. 286/98). Commette il reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività contro le immigrazioni clandestine favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU dell'immigrazione, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a 15.493 euro. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone oppure riguarda la permanenza di 5 o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Aree a rischio. Le aree aziendali a rischio sono quelle delle risorse umane e ogni altra area che si occupa della stipulazione di contratti di: lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato e autonomo; somministrazione di lavoro; appalto; opera.

10.8.2. PROCESSI A RISCHIO

Di seguito l'illustrazione dei processi e delle attività sensibili, il cui espletamento è connesso al rischio di commissione di reati contro la personalità, così come emerso dal Risk Assessment

PROCESSO

Gestione risorse umane

ATTIVITA' SENSIBILE

GESTIONE RICERCA, SELEZIONE, ASSUNZIONE DEL PERSONALE
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

10.9. I reati tributari e di contrabbando (Parte Speciale "I")

10.9.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alle seguenti tipologie di reati.

Fattispecie		D.Lgs. 74/2000	Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	in generale	art. 2 c. 1	c. 1 lett. a
	se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000	art. 2 c. 2 bis	c. 1 lett. b
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici		art. 3	c. 1 lett. c
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	in generale	art. 8 c. 1	c. 1 lett. d
	se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000	art. 8 c. 2 bis	c. 1 lett. e

Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10	c. 1 lett. f
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11	c. 1 lett. g
Reati tributari di seguito indicati commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000 (5):		
— dichiarazione infedele	art. 4	c. 1 bis lett. a
— omessa dichiarazione	art. 5	c. 1 bis lett. b
— indebita compensazione	art. 10 quater	c. 1 bis lett. c

Dichiarazione fraudolenta.

Vi sono due fattispecie di dichiarazione fraudolenta:

1) *mediante uso di fatture o altri documenti* per operazioni inesistenti: commette tale reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a *dette imposte elementi passivi fittizi* (art. 2 c. 1 e c. 2 bis D.Lgs. 74/2000 modif. dal DL 124/2019 conv. In L. 157/2019);

2) *mediante altri artifici*: commette il reato chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un *ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi*, quando, congiuntamente: – l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro; – l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro oppure se l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione

dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro (art. 3 D.Lgs. 74/2000 modif. dal DL 124/2019 conv. In L. 157/2019).

Sono integrati i presupposti richiesti per la responsabilità amministrativa della società per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (rilevante ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 74/2000), laddove venga realizzato uno schema in forza del quale *il committente, attraverso un appalto non genuino, aziona il diritto alla detrazione dell'IVA*. Nel caso di specie, una società aveva articolato un meccanismo in forza del quale, attraverso il pagamento di fatture per appalti fittizi di opere e servizi, aveva "scaricato" l'IVA da un consorzio che, a sua volta, aveva "scaricato" il tributo dalle cooperative consorziate che l'avrebbero dovuto versare allo Stato ed invece, dopo qualche anno, hanno cessato l'attività (Cass. pen. 27 gennaio 2022 n. 16302).

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000 modif. dal DL 124/2019 conv. in L. 157/2019). Commette il reato chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, *emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente, mentre quello oggettivo consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La fattura o il documento devono uscire dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Basta una sola fattura per integrare il reato. La consumazione del reato avviene all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizione decorre dall'emissione dell'ultimo documento.

Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000 modif. dal DL 124/2019 conv. in L. 157/2019) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, oppure di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Precisazioni.

1) Il reato si configura se, alla data dell'avvio della verifica fiscale, il contribuente non fornisce la documentazione amministrativo-contabile, non avendone la materiale disponibilità. Non rileva, quindi, ai fini della responsabilità, che la documentazione venga successivamente recuperata e consegnata all'agenzia delle entrate prima della definizione dell'accertamento tributario e che la temporanea mancata esibizione non abbia, oggettivamente, costituito un ostacolo alla ricostruzione dei redditi e del volume di affari della stessa società (Cass. pen. 13 ottobre 2020 n. 10106).

2) La fattispecie può integrarsi anche con riferimento a un solo documento sottratto all'ispezione (Cass. pen. 27 giugno 2019 n. 39322).

3) L'integrazione della fattispecie criminosa presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e di un volume di affari ad opera del soggetto attivo; e, pertanto, non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9 c. 1 D.Lgs. 471/1997. L'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Cass. pen. 25 gennaio 2022 n. 20711).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Commette il reato chiunque pone in essere una delle seguenti condotte:

– al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (art. 11 c. 1 D.Lgs. 74/2000);

– al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro (art. 11 c. 2 D.Lgs. 74/2000).

Reati commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'IVA. La società risponde per i seguenti reati commessi a suo interesse o vantaggio nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri con l'obiettivo evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro (art. 25 quinquiesdecies c. 1 bis D. Lgs. 231/2001 modificato dall'art. 5 D.Lgs. n. 75/2020):

1) **dichiarazione infedele.** In generale, commette il reato chi, al fine di evadere le imposte, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: – l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; – l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro (art. 4 D.Lgs. 74/2000);

2) **omessa dichiarazione.** In generale, commette il reato chi al fine di evadere le imposte, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 50.000 euro (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);

3) **indebita compensazione.** Commette il reato chiunque, mediante il supporto di documentazione falsa, prospetta una compensazione (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97) fondata su un credito inesistente o non spettante e non versa le somme dovute per un importo annuo superiore a 50.000 euro (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

Aree a rischio. La mappatura dei rischi deve includere:

– le attività sensibili svolte nell'ambito **del processo fiscale** e direttamente rilevanti per la commissione dei reati tributari (ad esempio, attività connesse alla elaborazione e trasmissione dei dichiarativi annuali IRES, IRAP e IVA, comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA, versamenti IVA);

– le attività sensibili c.d. indirette (o strumentali) nelle quali, con vari livelli di interazione rispetto al processo fiscale, possono verificarsi condotte illecite integranti di per sé fattispecie di reato tributarie, oppure condotte aventi riflessi sul processo fiscale e dunque potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari e ogni *altra attività connessa a terze parti* con le quali la società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.). Ad esempio sono attività indirette l'emissione e contabilizzazione di fatture e note di credito, la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, *la vendita di beni aziendali* ma anche quelle relative al processo di *qualifica dei fornitori* e più in generale al processo acquisti, oppure alla gestione delle *note spese del personale*, in quanto svolte nell'ambito di (altri) processi operativi aziendali ma capaci di concorrere alla commissione di uno o più reati tributari.

Così, **per i reati di natura dichiarativa**, la società deve curare il rispetto della normativa e degli adempimenti relativi soprattutto al ciclo passivo dell'azienda, trattandosi di illeciti che si realizzano con la **presentazione delle dichiarazioni volte a determinare**

la base imponibile e l'imposta IRES ed IVA, con gli antecedenti necessari alle attività di redazione del bilancio e di registrazione contabile di fatture o altri documenti. Diversamente, rispetto ai reati di natura non dichiarativa, bisogna fare riferimento al ciclo attivo dell'azienda, e ai *sistemi di sicurezza nell'archiviazione cartacea o informatica, tali da escludere condotte rilevanti*. Assumono rilievo, infatti, l'emissione **di fatture o altri documenti** (ad es. a fronte di operazioni inesistenti a fine di consentire a terzi l'evasione fiscale) e **la relativa archiviazione** (ad es. occultamento e distruzione di documenti), **nonché la gestione del patrimonio** (ad es. sottrazione al pagamento di imposte).

Reati di contrabbando, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-sexiesdecies con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 – di attuazione della direttiva UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale (c.d. "direttiva PIF"), limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

Fattispecie	Rif normativo	Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001
- Contrabbando per omessa dichiarazione	art. 78 D.Lgs. 141/2024	
- Contrabbando per dichiarazione infedele	art. 79 D.Lgs. 141/2024	
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine	art. 80 D.Lgs. 141/2024	
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti	art. 81 D.Lgs. 141/2024	
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	art. 82 D.Lgs. 141/2024	
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento	art. 83 D.Lgs. 141/2024	
- Contrabbando di tabacchi lavorati	artt. 84 – 85 D.Lgs. 141/2024	
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	artt. 86 e 88 D.Lgs. 141/2024	

- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici	art. 40 D.Lgs. 504/95
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati	art. 40 bis D.Lgs. 504/95
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	art. 41 D.Lgs. 504/95
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	art. 42 D.Lgs. 504/95
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche	art. 43 D.Lgs. 504/95
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni	art. 46 D.Lgs. 504/95

Reati presupposto.

Il D.Lgs. 141/2024 (che reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e la revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi) ha, tra l'altro, modificato l'art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 relativo ai reati di contrabbando.

Il nuovo testo dell'articolo sanziona il compimento dei reati previsti in materia doganale (artt. 78 e s. D.Lgs. 141/2024) e quelli previsti in materia di accise (artt. 40 e s. D.Lgs. 504/95) individuati dalla tabella di cui sopra.

Il reato di contrabbando è declinato in due fattispecie generali: il contrabbando per omessa dichiarazione e il contrabbando per dichiarazione infedele.

Commette il reato di **contrabbando per omessa dichiarazione** (art. 78 D.Lgs. 141/2024) chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La medesima sanzione si applica al detentore di merci non unionali, nel caso in cui rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza.

Commette il **reato di contrabbando per dichiarazione infedele** (art. 79 D.Lgs. 141/2024) chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.

Oltre alle ipotesi generali, sono previste alcune ipotesi specifiche, relative al contrabbando:

- nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. 141/2024);
- per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024);
- nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024);
- nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024);
- di tabacchi lavorati (artt. 84–85 D.Lgs. 141/2024) e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (artt. 86–88 D.Lgs. 141/2024).

Aree a rischio. Tra le attività sensibili per i reati in materia doganale rientrano i *processi relativi all'area logistica* (merci in entrata e in uscita) quando caratterizzati da processi di esportazione ed importazione, la *selezione e la gestione dei rapporti con gli agenti doganali e gli spedizionieri*, le attività relative all'emissione della *documentazione necessaria allo sdoganamento*, e con i concessionari di magazzini doganali. Assumono rilevanza anche le attività (sensibili con riferimento anche ai reati contro la P.A.) che implicano *rapporti con l'agenzia delle dogane* per ottenere, ad esempio, di permessi, licenze e autorizzazioni per import/export oppure in occasione della presentazione di istanze, dichiarazioni o in caso di accertamenti e controversie in materia doganale.

10.9.2. PROCESSI A RISCHIO

Di seguito l'illustrazione dei processi e delle attività sensibili, il cui espletamento è connesso al rischio di commissione dei reati tributari, così come emerso dal Risk Assessment.

<u>PROCESSO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILI</u>
Amministrazione	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA
	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI CONTABILI
Amministrazione	RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Amministrazione e finanza	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI, PAGAMENTO IMPOSTE

Di seguito l'illustrazione dei processi e delle attività sensibili, il cui espletamento è connesso al rischio di commissione dei reati doganali, così come emerso dal Risk Assessment.

<u>PROCESSO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILI</u>
Processo logistica	SPEDIZIONI EXTRA UE IN ACQUISTO E VENDITA
Processo amministrativo	GESTIONE VENDITA ACQUISTI EXTRA UE
Processo commerciale	VENDITA PRODOTTO VERSO ESTERO
Processo approvvigionamenti	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

10.10. I delitti di criminalità organizzata, i reati transnazionali e l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

10.10.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di cui: all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata", inserito dalla legge del 15 luglio 2009 n. 94; all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", inserito dalla legge 3 agosto 2009 n. 116 art. 4; alla legge 146/2006, art. 10 "Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale".

Fattispecie	Art.	Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001
Associazione per delinquere finalizzata a commettere: – delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); – reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 286/98); – traffico di organi o di tessuti umani prelevati da persona di cui sia stata accertata la morte (art. 22 c. 3 e 4 L. 91/99);	416 c. 6 c.p.	c. 1

Fattispecie	Art.	Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001
– opera di mediazione nella donazione di organi da vivente (art. 601 bis c. 2 e 3 c.p., già art. 22 bis c. 1 L. 91/99, abrogato dal D.Lgs. 21/2018)		
Associazioni di tipo mafioso anche straniere	416 bis c.p.	
Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso o al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.	24 ter c. 1 D.Lgs. 231/2001	
Scambio elettorale politico-mafioso	416 ter c.p.	
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	74 DPR 309/90	
Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione	630 c.p.	
Associazione per delinquere	416 c. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 c.p.	c. 2
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	407 c. 2 lett. a n. 5 c.p.p.	

Si configura il reato di **associazione per delinquere** quando tre o più persone promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. È punito anche il solo fatto di partecipare all'associazione (art. 416 c.p.).

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi; tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Il reato è diversamente sanzionato per la responsabilità amministrativa degli enti quando l'associazione sia diretta a commettere taluno dei seguenti reati (art. 416 c. 4 c.p. richiamato dall'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001):

- *delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- reati concernenti le violazioni delle *disposizioni sull'immigrazione clandestina* (art. 12 c. 3 bis D.Lgs. 286/98);
- traffico di organi o di tessuti umani prelevati da persona di cui sia stata accertata la morte (art. 22 c. 3 e 4 L. 91/99);
- opera di mediazione nella donazione di organi da vivente (art. 601 bis c. 2 e 3 c.p., già art. 22 bis c. 1 L. 91/99, abrogato dal D. Lgs. 21/2018).

La società risponde di questi reati anche nei seguenti casi:

- quando il *soggetto apicale o sottoposto fornisca supporto all'associazione criminale* pur non prendendone parte (c.d. concorso esterno);
- *quando i reati-fine dell'associazione a delinquere non rientrano tra i reati presupposto*. Il delitto di associazione a delinquere può generare un profitto per la società in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai singoli reati-fine: esso è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi. Tale profitto può essere sottoposto a sequestro preventivo (Cass. pen. 23 novembre 2015 n. 46162).

L'associazione è di tipo mafioso, anche straniera, se chi ne fa parte si avvale della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

In presenza di tale reato, il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, può anche disporre l'amministrazione giudiziaria dei beni della società che siano utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle suddette attività (ai sensi

dell'art. 34 c. 2 D.Lgs. 159/2011. Lo stesso vale anche in presenza del reato di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (di cui all'art. 630 c.p.).

Aree di rischio. Per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., 291 quater DPR 43/73 e 74 DPR 309/90, le aree aziendali maggiormente a rischio sono quelle che si occupano di:

- selezione e assunzione del personale;
- selezione dei fornitori di beni e servizi (ad es. ciò avviene nei servizi di ristorazione e pulizia);
- conclusione di contratti infragruppo di acquisto o di vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- investimenti infragruppo;
- pratiche atte a violare disposizioni tributarie e finanziarie con la partecipazione e cooperazione di più soggetti (ad es. consulenti e professionisti).

I **protocolli di legalità** sono accordi stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il ministero dell'interno o con le prefetture in cui le amministrazioni assumono, di regola, l'obbligo di inserire nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l'accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole "introdotte per la prevenzione, il controllo e il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro".

Infine, la legge 146/2006, art. 10 "**Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale**" ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di criminalità organizzata transnazionale adottata dall'assemblea generale in data 11 novembre 2000, nonché i tre protocolli ad essa allegati relativi alla tratta di persone, alla fabbricazione ed al traffico illecito di armi e munizioni ed al traffico illecito di migranti. *Il sistema è finalizzato a rendere effettivo il sistema di repressione globale nei confronti della criminalità internazionale. Tale ratifica, pur non operando direttamente all'interno del D.Lgs 231/01, introduce una serie di disposizioni che hanno effetto diretto nel sistema di diritto penale sostanziale interno in materia di responsabilità delle persone giuridiche, in forza delle disposizioni degli art. 3 e 10 L. 146/06.*

Ai fini dell'applicabilità della normativa è necessario che elemento costitutivo del reato posto in essere sia la sua transnazionalità, ossia che il reato:

- a) sia commesso in più di uno Stato;

- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcun rischio significativo tale da imporre misure particolari per la prevenzione dei reati suddetti.

10.10.2. PROCESSI A RISCHIO

In merito ai suddetti reati, il presente Modello Organizzativo non individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, rischi significativi tali da imporre misure particolari per la prevenzione dei reati suddetti.

10.11. I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

10.11.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di terrorismo, secondo le fattispecie previste con la L. 7/2003 ed indicati all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

Fattispecie	Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001
Reati puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • assistenza agli associati di gruppi terroristici (art. 270 ter c.p.); • organizzazione, finanziamento, propaganda di viaggi all'estero per finalità terroristiche (art. 270 quater 1 c.p.); • attentati per finalità terroristiche o di eversione contro l'incolumità di una persona (art. 280 c.p.); • atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) 	c. 1 lett. a

<p>Reati puniti con la pena della reclusione pari o superiore a 10 anni o con l'ergastolo, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promozione, organizzazione, costituzione, finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); • arruolamento di persone con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); • addestramento e istruzione di persone ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); • attentati per finalità terroristiche o di eversione contro la vita di una persona (art. 280 c.p.); • atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi con pericolo incolumità pubblica o economia nazionale (art. 280 bis c.p.) 	<p>c. 1 lett. b</p>
--	---------------------

Correlazioni

Aree di rischio. Le aree aziendali maggiormente a rischio sono il settore finanziario e quello assicurativo.

10.11.2. PROCESSI A RISCHIO

In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo non individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, rischi significativi tali da imporre misure particolari per la prevenzione dei reati suddetti.

10.12. I reati di insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e market abuse (manipolazione del mercato)

10.12.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di market abuse e insider trading, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con con legge 62/2005, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

Fattispecie	Art. (TUF)	D.Lgs. 231/2001
Abuso di informazioni privilegiate e Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate	184	art. 25 sexies c. 1

Manipolazione del mercato	185	
---------------------------	-----	--

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). La legge punisce l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, la raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.

Approfondimento fattispecie di reato.

Dal 1° febbraio 2021 è stato ampliato l'ambito di operatività del reato di abuso di informazioni privilegiate (ai sensi dell'art. 26 L. 238/2021 che ha sostituito l'art. 184 TUF). Nella tabella che segue si indicano i soggetti attivi, le condotte punite e la natura delle violazioni. La legge prevede che una stessa condotta sia punita a titolo sia di reato che di illecito amministrativo, con la conseguente apertura di un procedimento amministrativo parallelo a quello penale. Le sanzioni penali sono comminate dal tribunale, quelle amministrative dalla Consob.

Soggetto punibile	Condotta (1)	Fonte
Chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate in ragione: <ul style="list-style-type: none"> — della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente; — della partecipazione al capitale dell'emittente; — dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (c.d. <i>insider</i> primario) 	a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime (<i>trading</i>)	art. 184 c. 1 TUF
	b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (<i>tipping</i>) o di un sondaggio di mercato (effettuato ai sensi dell' art. 11 Reg. UE 596/2014)	
	c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lett. a (<i>tuyautage</i>)	
Chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose (c.d. <i>criminal insider</i>)	compie taluno dei fatti sopra descritti (lett. a, b, c)	art. 184 c. 2 TUF

Soggetto punibile	Condotta (1)	Fonte
chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2, conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni (c.d. <i>insider</i> secondario)	compie taluno dei fatti sopra descritti (lett. a, b, c)	art. 184 c. 3 TUF
chiunque	violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 14 Reg. UE 596/2014	art. 187 bis c. 1 TUF

Aree a rischio. Le aree aziendali a rischio sono le seguenti: finanza; tesoreria; legale e societaria; comunicazione e ufficio stampa.

I **soggetti** che più facilmente possono incorrere in tale tipo di reato sono: i membri degli organi sociali; l'investor relator; tutti i soggetti inseriti nel registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate sia a titolo permanente che temporaneo.

Manipolazione del mercato (artt. 185 c. 1 e c. 2 ter e 187 ter c. 3 TUF). È punito chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Approfondimenti sulla fattispecie.

Soggetto punibile e condotta	TUF
Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei in concreto a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari	art. 185 c. 1

1.1.1. PROCESSI A RISCHIO

In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo non individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcun rischio in relazione ai reati di abuso di mercato, poiché la Società non opera nell'ambito del mercato finanziario.

1.2. Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1.2.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati contro il patrimonio culturale, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con legge 22/2022 ed indicati agli artt. 25–septiesdecies e duodevicies del d.lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

Reati contro il patrimonio culturale

Fattispecie di reato	Art. c.p.	art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	518 novies	c. 1
Appropriazione indebita di beni culturali	518 ter	c. 2
Importazione illecita di beni culturali	518 decies	
Uscita o esportazione illecite di beni culturali	518 undecies (4)	
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	518 duodecies	c. 3
Contraffazione di opere d'arte	518 quaterdecies	
Furto di beni culturali	518 bis	c. 4
Ricettazione di beni culturali	518 quater	
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	518 octies	

Furto di beni culturali. (art. 518 bis c.p.). Commette il reato chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. Il reato è aggravato da una delle circostanze previste per il reati contro il patrimonio (di cui all'art. 625 c. 2 c.p.) e se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali

marini è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.). Commette il reato chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.). Commette tale reato, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La norma in questione si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile oppure quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.). La norma punisce: 1) chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza; 2) chiunque fa uso della scrittura privata senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.) È punito: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di 30 giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.). La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli artt. 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies c.p., importa beni culturali provenienti da delitto o rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, o esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.). La norma punisce: 1) chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; 2) chiunque

non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee; 3) chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato (art. 518 octiesdecies c. 1 c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Fattispecie di reato	Art. c.p.	art. 25 octiesdecies D.Lgs. 231/2001
Riciclaggio di beni culturali	518 sexies	c. 1

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.). Commette il reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, oppure compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tali norme si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile oppure quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.). La norma punisce chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi a oggetto beni culturali o paesaggistici oppure istituti e luoghi della cultura, fuori dei casi che rientrano nel reato di devastazione, saccheggio e strage (regolato dall'art. 285 c.p.).

1.2.2. PROCESSI A RISCHIO

In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai

termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, rischi non significativi e tali da imporre misure particolari per la prevenzione dei reati suddetti, in quanto l'attività dell'azienda non comporta normalmente interferenze con ambiti legati ai beni culturali o paesaggistici.

2. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Per garantire l'efficacia del Modello, Terre Cevico si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

In tal senso il Modello prevede, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)².

Il sistema di segnalazioni in Terre Cevico segue la procedura di segnalazioni delle violazioni al Modello 231 ed al Codice Etico, come indicate nel successivo capitolo 11 del presente documento, nel rispetto delle previsioni di tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato e di protezione dalle ritorsioni di cui al D.Lgs. n.24 del 10/03/2023 (di seguito anche "D.Lgs. 24/2023"). Le segnalazioni delle violazioni al Modello ed al Codice Etico sono comunicate secondo la suddetta procedura all'Organismo di Vigilanza (OdV) di Terre Cevico - in qualità di gestore delle segnalazioni - sia con possibilità di utilizzo del canale informatico predisposto dalla Società, sia con la possibilità, su richiesta della persona segnalante, di effettuare la segnalazione mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza, secondo i termini indicati nella procedura descritta nel seguente capitolo 11.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di Terre Cevico e per la loro formazione.

² Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179 successivamente sostituito dall'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, per l'effetto di tale modifica a decorrere dal 17 dicembre 2023, vedi l'articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs. 24/2023. Per il testo in vigore fino a tale data vedi testo previgente (Legge 30 novembre 2017, n. 179).

2.1. Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti

- Diffusione del Modello su rete intranet aziendale: creazione di specifiche cartelle, costantemente aggiornate, i cui contenuti riguardino essenzialmente:
 - o Comunicazione a tutti i dipendenti dell'avvenuta adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001 in formato elettronico o cartaceo.
 - o Comunicazione a tutti i dipendenti delle parti operative del Modello di loro interesse;
 - o Consegna ai nuovi dipendenti di un'apposita informativa sul Modello adottato (es. informativa specifica da consegnare insieme ad altra documentazione al momento dell'assunzione);
 - o Formazione da parte dei responsabili ai propri dipendenti gerarchici, finalizzata ad illustrare i comportamenti da tenere nei confronti dell'ODV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

2.2. Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori/professionisti

- Comunicazione a tutti i soggetti/partner che intrattengano con Terre Cevico rapporti contrattualmente regolati (es. convenzioni, contratti quadro per acquisti/conferimenti, ecc.) dell'avvenuta adozione del modello.
- Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato) di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello.

3. SISTEMA DI WHISTLEBLOWING E PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL MODELLO

3.1. La norma sul whistleblowing e la procedura di applicazione in Terre Cevico

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche D.lgs. 24/2023) ha modificato e integrato le norme di riferimento relative alla disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Già la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” aveva previsto un sistema di tutela sia per i lavoratori appartenenti al settore pubblico che per i lavoratori appartenenti al settore privato che segnalino un illecito di cui abbiano avuto conoscenza per ragioni di lavoro (c.d. whistleblowing).

In particolare la suddetta Legge, inseriva nuovi commi all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), introducendo anche nel settore privato talune tutele (ad es. divieto di atti ritorsivi o discriminatori per i motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione etc..) nei confronti dei soggetti apicali e/o dei loro subordinati che segnalino condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del relativo Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio, prevedendo che tale sistema segnalazione costituisca parte del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del medesimo D.lgs. 231/01, quale requisito di relativa idoneità.

Con il Decreto 24 del 10 marzo 2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023 e completamente operativo per i soggetti coinvolti indicati nella norma dal 17 dicembre 2023, vengono individuate le norme di attuazione sul whistleblowing in recepimento della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019. Il suddetto Decreto individua:

- le violazioni oggetto di possibile segnalazione, indicando anche quelle escluse dall’applicazione della suddetta normativa (art. 1);
- le definizioni rispetto all’oggetto ed ai soggetti individuati nella presente normativa (art. 2);
- l’ambito di applicazione soggettivo della normativa (art. 3);
- i canali di segnalazione, interni ed esterni, le caratteristiche e le modalità di gestione degli stessi, le condizioni per l’effettuazione delle segnalazioni (artt. 4-7);
- il ruolo dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) e le linee guida di riferimento relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne (artt. 8-11);
- gli obblighi di riservatezza e le modalità di trattamento dei dati personali e di gestione della conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni (artt. 12-14);
- le misure di protezione con previsione dei presidi a fronte di eventuali ritorsioni, misure di sostegno e ipotesi di limitazioni della responsabilità nel

caso di violazioni di segreto a seguito delle segnalazioni, le sanzioni previste (artt. 16–21).

Con riferimento alla previsione di segnalazioni esterne, all'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 sono indicate le condizioni per l'effettuazione di tale tipologia di segnalazioni e in particolare quando:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In relazione anche a quanto previsto dalla suddetta normativa, il modello 231 di Terre Cevico prevede l'implementazione di una apposita procedura (Allegato 3 di Parte Speciale del Modello 231), che del Modello medesimo è parte integrante, al fine di disciplinare il predetto sistema di segnalazione di illeciti e violazioni del Modello, con il quale un soggetto operante per conto della Società contribuisce o può contribuire a far emergere rischi e/o situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l'Ente. Lo scopo principale del whistleblowing è quindi quello di risolvere o, se possibile, di prevenire eventuali problematiche che potrebbero derivare da un illecito aziendale o da un'irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

3.2. Finalità della procedura di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

La procedura di segnalazione delle violazioni individua chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o europee e, in specifico, a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico adottato da Terre Cevico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, la procedura è tesa a:

- *garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in malafede;*
- *tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;*
- *assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.*

3.3. Ambito di applicazione della procedura e soggetti coinvolti

La procedura di segnalazione delle violazioni è parte integrante del Modello 231 di Terre Cevico e si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- soci e componenti del Consiglio di Amministrazione della Società
- componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
- dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Terre Cevico e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti e tirocinanti, lavoratori a contratto ed a progetto, ecc.);
- coloro che operano, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per o con Terre Cevico (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici; consulenti; fornitori della Società).

3.4. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione può essere qualunque condotta posta in violazione di normative nazionali o europee compreso, in specifico, la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico adottati da Terre Cevico, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori;
- illeciti legati alla corruzione;
- comportamenti illeciti nella gestione delle risorse umane;
- violazione dei diritti umani;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 dell'Ente, da parte di esponenti di Terre Cevico nell'interesse o a vantaggio della Società;
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231, delle procedure di riferimento indicate quali parti integranti del Modello 231;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle regolamentazioni interne ed alle procedure di competenza delle strutture della Società.

3.5. Procedura di gestione delle segnalazioni

Ogni segnalazione è inviata all'ODV secondo i canali attivati da Terre Cevico, così come previsto dalla procedura di whistleblowing adottata e dalla piattaforma informatica implementata per la presentazione delle segnalazioni di violazioni.

Su richiesta della persona segnalante, la segnalazione può essere fatta anche oralmente mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza fissato entro un termine ragionevole e, comunque, non superiore a 15 giorni dalla richiesta.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, la procedura attivata da Terre Cevico per la gestione delle segnalazioni comprende i seguenti elementi:

- a) canali per ricevere le segnalazioni che siano progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona

segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l'accesso da parte del personale non autorizzato;

- b) un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento;
- c) la designazione dell'Organismo di Vigilanza quale organo competente per dare seguito alle segnalazioni che mantiene la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiede ulteriori informazioni e fornirà un riscontro a quest'ultima;
- d) un seguito diligente della gestione della segnalazione da parte del suddetto organo designato, di cui alla lettera c);
- e) un termine ragionevole per dare un riscontro, non superiore a tre mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della segnalazione;
- f) la fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili sulla procedura per effettuare segnalazioni. In tal senso l'Organismo di Vigilanza promuove un'attività formativa interna alla Società nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori di Terre Cevico che abbia quale contenuto principale, a titolo esemplificativo, l'indicazione:
 - dei tratti principali del sistema di whistleblowing;
 - dell'apparato sanzionatorio istituito a tutela dei segnalanti e del corretto uso dei canali informativi, integrato nel Modello;
 - del materiale funzionamento e delle modalità di accesso agli strumenti impiegati per il sistema di segnalazione previsto.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, sostiene e monitora anche le attività di informazione effettuate dalla Società verso i propri stakeholder interni ed esterni al fine di favorire la divulgazione della suddetta procedura di segnalazione delle violazioni.

Nel rispetto di quanto indicato all'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 sono garantite le condizioni per l'effettuazione di segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale di Anticorruzione secondo i canali e le modalità previsti dagli artt. 7 e 8 del suddetto decreto.

3.6. Esame e valutazione delle segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni interne quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni. In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento;

- **Ricezione:**
 - l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni;
- **Istruttoria ed accertamento:**
 - l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione – se noto – o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello 231.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'Organismo procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Presidente del C.d.A. e al Presidente del Collegio Sindacale, e alla prima riunione successiva, al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, l'Ente potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati sull'apposita piattaforma, ovvero in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute esclusivamente dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

L'Organismo di Vigilanza non conserva informazioni eccedenti quelle necessarie alla gestione delle segnalazioni ricevute. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

3.7. Tutela del segnalante e del segnalato

3.7.1. TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle

informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ed inoltre, garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito dell'Organismo di Vigilanza garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone l'OdV a responsabilità.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

3.7.2. TUTELA DEL SEGALATO

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della riservatezza del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede

disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

3.8. Segnalazioni vietate

Le segnalazioni devono sempre avere un contenuto da cui emerga un leale spirito di partecipazione al controllo e alla prevenzione di fatti nocivi degli interessi generali. In tal senso è fatto divieto:

- al ricorso ad espressioni ingiuriose;
- all'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- all'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

3.9. Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali

La procedura di segnalazione delle violazioni è attuata da Terre Cevico nel rispetto di quanto previsto in tema di obblighi di riservatezza e di trattamento dati personali ai sensi rispettivamente degli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 24/2023.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

4.1. Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”*.

Inoltre, il Modello prevede misure e strumenti atti a tutelare contro atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti chi, in ragione delle funzioni svolte sia venuto a conoscenza di elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello 231 ed abbia operato in tal senso segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Operando nel rispetto della previsione dell'art. 6 del Decreto 231 (comma 2 bis) e con riferimento agli artt. 17 e 19 del D.Lgs. 24/2023, nel sistema disciplinare adottato nel Modello 231 sono vietati atti di ritorsione e/o discriminatori come definiti nel suddetto decreto e sono previste sanzioni, ai sensi dell'art. 21 del suddetto decreto, nei confronti di chi ostacola le segnalazioni o viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Come previsto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 24/2023, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis del suddetto articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Come previsto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 24/2023, qualsiasi atto o provvedimento assunto dalla Società in violazione del divieto di ritorsione (di cui all'art. 17 del suddetto decreto) sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita, adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il

risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione (come previsto dal suddetto decreto) e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione suddetto.

Come previsto dal suddetto articolo 17 del D.Lgs. 24/2023, è del datore di lavoro l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia.

Nel rispetto delle previsioni normative sopra citate, Terre Cevico prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato nel presente Modello 231 un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D.Lgs., 231/2001 è esercitato, su delibera dell'OdV, dalla direzione aziendale di Terre Cevico, secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

4.2. Sanzioni applicabili ai dipendenti

- 1) **Provvedimenti di richiamo verbale o di ammonizione scritta** per il lavoratore che *violi, colposamente, le procedure interne previste dal presente Modello* (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si rende passibile della sanzione qui descritta colui che non osservi le procedure previste; che ometta di comunicare all'Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, nelle forme e con le modalità stabilite dal Modello; che ometta di effettuare i controlli richiesti, ecc.), ovvero tenga, in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di commissione di illecito, *un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso.*
- 2) **Provvedimento della multa non superiore a 3 ore di retribuzione** per il lavoratore *che violi, ripetutamente con colpa oppure dolosamente, le procedure interne* previste nel presente Modello; ovvero tenga, in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di commissione di illecito, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello Organizzativo.
- 3) **Provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni** per il lavoratore che a causa della violazione delle procedure interne previste dal presente Modello, ovvero attraverso l'adozione, in relazione

alle attività rilevanti per le aree a rischio di commissione di illecito, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo, nonché *compiendo atti contrari all'interesse di Terre Cevico, ripetutamente con colpa oppure dolosamente, arrechi danno alla Società o la esponga* ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità e la conservazione del suo patrimonio.

- 4) Provvedimento del licenziamento** per il lavoratore *che dolosamente assuma*, in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di commissione di illecito, un *comportamento palesemente in violazione delle procedure interne* previste dal presente Modello, che risulti idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere *uno qualsiasi degli illeciti previsti dal Decreto* e, pertanto, in grado di ingenerare la responsabilità della Società a termini del Decreto, comportando la comminazione a carico della medesima delle sanzioni previste dal Decreto stesso.

Il tipo e la determinazione dell'entità di ciascuna delle sanzioni sopra esposte saranno *commisurati*, in conformità a quanto previsto dal CCNL vigente in Terre Cevico, in base:

- *all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia* del dipendente, anche con riguardo alla prevedibilità degli esiti della propria condotta;
- *alla condotta complessiva del dipendente in seno alla Società*, con particolare riferimento alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni ed al livello di preparazione professionale del dipendente;
- *alla posizione funzionale*, all'interno della struttura organizzativa della Società, delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- ad ogni altra circostanza rilevante per la responsabilità disciplinare e penale del dipendente.

Il potere di procedere all'accertamento delle infrazioni, di *adottare i relativi procedimenti disciplinari* e di provvedere all'irrogazione delle conseguenti sanzioni, spetta, nei limiti della rispettiva competenza, alla *Direzione della Società*. L'adeguatezza e l'efficacia del presente Sistema Disciplinare viene costantemente verificata dall'Organismo di Vigilanza.

4.3. Sanzioni applicabili a dirigenti, amministratori, collaboratori esterni e professionisti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello, ovvero di assunzione, in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di commissione di illecito, di un *comportamento palesemente non conforme alle disposizioni del Modello Organizzativo*, si provvederà ad adottare nei confronti dei responsabili le misure ed i provvedimenti più idonei, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti vigente in Terre Cevico, fermo in ogni caso il provvedimento del licenziamento, ove ricorrano i presupposti di cui al presente Sistema Disciplinare.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione delle procedure interne previste nel presente Modello da parte di singoli Amministratori di Terre Cevico, *l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare dei fatti, senza ritardo e per iscritto, l'intero Consiglio di Amministrazione* della stessa, i quali procederanno a valutare e ad assumere tutte le opportune iniziative consentite dalla vigente normativa, ferma in ogni caso la revoca dall'incarico per l'Amministratore responsabile, ove ricorrano i presupposti di cui al presente Sistema Disciplinare.

Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento dei Collaboratori esterni o dei Partner di Terre Cevico in contrasto con le procedure interne previste nel presente Modello e che risulti idoneo e diretto in modo non equivoco alla commissione di uno qualsiasi dei reati contemplati dal Decreto, e dunque tale da comportare il rischio oggettivo della comminazione a carico della Società delle sanzioni previste dal medesimo Decreto, sarà ritenuto *un grave inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte* e costituirà *causa di risoluzione del contratto* in essere tra Terre Cevico ed il/i Collaboratore/i o Partner responsabile/i.

Tale ipotesi dovrà essere espressamente ed adeguatamente disciplinata da apposita *clausola risolutiva espressa del contratto concernente ogni singolo rapporto commerciale o di collaborazione*, al fine di terminare il relativo rapporto contrattuale, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Terre Cevico di pretendere il risarcimento dei danni, ove da tale comportamento derivi concreto nocumento alla Società (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, costituisce danno risarcibile una sanzione, da parte dell'Autorità Giudiziaria a carico di Terre Cevico, a causa di un fatto illecito commesso da Collaboratori esterni o Partner della stessa).

Ogni rapporto contrattuale o di collaborazione, pertanto, dovrà essere disciplinato da contratto in forma scritta che risponda ai requisiti sopra esposti.